

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

171° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 4
3ª - Affari esteri	» 14
4ª - Difesa	» 24
7ª - Istruzione	» 25
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 30
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 58
10ª - Industria	» 62
11ª - Lavoro	» 65
12ª - Igiene e sanità	» 68
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 75

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 83
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	» 88

Sottocommissioni permanenti

2ª - Giustizia - Pareri	Pag. 89
5ª - Bilancio - Pareri	» 90

CONVOCAZIONI	Pag. 100
--------------------	----------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

48ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DIANA

La seduta inizia alle ore 16.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.
(R030 000, C21*, 0001*)

(La seduta, sospesa alle ore 16,05, viene ripresa alle ore 17,05).

Alla ripresa il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla prossima seduta che avrà luogo prevedibilmente martedì 12 luglio prossimo, ad orario da definirsi.

La seduta termina alle ore 17,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

138^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Frova, per la giustizia Marra e Ricciardi, per i trasporti e la navigazione Puoti, per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti, per gli affari esteri Scamacca del Murgio e dell'Agnone, per le finanze Vozi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1902) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante integrazione del contingente dei contrattisti nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennità di servizio all'estero

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario)

Riferisce il presidente CORASANITI in sostituzione del relatore designato Perlingieri: egli sottolinea l'esigenza di sopperire al ritardo nell'adempimento degli impegni derivanti dagli accordi di Schengen, proponendo di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge.

Il senatore SCALONE rileva che la decretazione di urgenza è ormai così estesa e frequente che la valutazione dei presupposti costituzionali risulta del tutto inutile.

Il presidente CORASANITI ricorda che sulla questione della decretazione d'urgenza la Commissione ha avviato l'esame dei disegni di legge recanti la riforma dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore SPERONI considera il provvedimento non necessario, nè urgente, in quanto parziale rispetto agli impegni complessivi derivanti dagli accordi di Schengen, ad esempio in tema di adeguamento degli impianti aeroportuali.

Il senatore VILLONE osserva che l'adesione al sistema informativo da realizzare in esecuzione agli accordi di Schengen non si è finora

compiuta per problemi di tutela della riservatezza dei dati personali. Domanda al rappresentante del Governo se il problema sia risolto nel decreto in esame: in caso diverso, infatti, il suo orientamento sarebbe contrario alla corrispondente disposizione.

In proposito il presidente CORASANITI informa la Commissione che presso la Camera dei deputati sono in discussione progetti di legge volti ad assicurare, in via generale, la tutela della riservatezza nel trattamento informatico dei dati personali.

Il sottosegretario RICCIARDI precisa che tali progetti di legge sono in via di approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario SCAMACCA del MURGO e DELL'AGNONE rileva che l'adempimento degli impegni derivanti dagli accordi di Schengen si manifesta attraverso diversi interventi, come quelli citati nella discussione, nonché altri attinenti a misure doganali e di frontiera, che possono essere adottate in via amministrativa. Il provvedimento in esame riguarda uno degli aspetti di cui si tratta, e concorre ad assicurare l'inserimento dell'Italia tra i paesi già operativi nell'attuazione dei predetti accordi, entro il prossimo 31 dicembre.

Il senatore MARCHETTI si associa alle valutazioni dei senatori VILLONE e SPERONI, annunciando il suo voto contrario.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole della sua parte politica, con la riserva di valutare il provvedimento in sede di parere nel merito anche in relazione alle altre misure, enunciate dal rappresentante del Governo, recanti attuazione degli accordi di Schengen.

La proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, posta in votazione, non risulta accolta.

La Commissione, quindi, conferisce al senatore SCALONE l'incarico di riferire in Assemblea sull'esito dell'esame testè svolto.

(1903) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio
(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FIEROTTI illustra il provvedimento e propone un parere favorevole.

Su richiesta del senatore VILLONE, il sottosegretario VOZZI fornisce chiarimenti sulle disposizioni riformulate rispetto al precedente decreto, di ambito più esteso.

Il senatore SPERONI esprime perplessità sull'articolo 2, che ingenera sovrapposizione e confusione normativa, proponendo al riguardo un parere contrario.

Il sottosegretario VOZZI precisa che l'articolo 2, con particolare riguardo al comma 2, consente di regolarizzare la posizione dei contribuenti che avevano già versato la prima rata dell'imposta.

Il senatore GUERZONI rileva il carattere eterogeneo del decreto e sostiene che l'imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 2, dovrebbe essere trasformata in un prelievo tributario interamente demandato all'autonomia e alla responsabilità degli enti locali, senza ricorrenti e contraddittorie interferenze normative.

Il senatore VILLONE chiede chiarimenti sull'articolo 3, con particolare riguardo al vincolo dell'invarianza di gettito, che revoca in dubbio l'utilità della disposizione.

Il sottosegretario VOZZI osserva che il decreto risponde alla duplice esigenza di introdurre disposizioni tendenzialmente omogenee, senza moltiplicare gli strumenti normativi. Quanto all'articolo 3, ne conferma la validità e l'efficacia al fine di contrastare il deflusso valutario, pur riconoscendo che la soluzione adottata non è priva di complicazioni normative e applicative.

In proposito il senatore VILLONE obietta che il comma 3 dell'articolo 3 contiene una norma di delegificazione, impropria in un decreto-legge, come più volte affermato dalla Commissione.

Il sottosegretario VOZZI motiva tale disposizione in ragione all'esigenza di assicurare l'adeguamento nel tempo della normativa, senza necessità di ulteriori interventi legislativi.

Il senatore VILLONE ritiene preferibile un regolamento di esecuzione, precisandone i presupposti legislativi.

Il sottosegretario VOZZI si dichiara disponibile a proporre una modifica in tal senso nell'esame di merito.

Il senatore MARCHETTI non ritiene risolutivo tale impegno, poichè i decreti-legge devono contenere norme di immediata applicazione.

Il senatore SPERONI, considerati i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo sull'articolo 2, rinuncia alla sua proposta di parere contrario: tuttavia, ritenendo completamente inadeguata la procedura di valutazione dei presupposti costituzionali dei decreti-legge, a titolo personale annuncia il suo voto contrario sull'intero provvedimento.

Anche il senatore MARCHETTI annuncia il proprio voto contrario, considerando il provvedimento eterogeneo e non urgente.

Il senatore FONTANINI precisa che le disposizioni contenute nell'articolo 3 sono già sostanzialmente elaborate, anche in via regolamentare.

Il sottosegretario MARRA invita a formulare l'obiezione sull'articolo 3, comma 3, in sede di parere nel merito.

Il senatore VILLONE considera persuasivo l'argomento addotto dal senatore Fontanini riguardo all'articolo 3.

Il relatore FIEROTTI ribadisce la sua proposta di parere favorevole sull'intero provvedimento, che successivamente viene accolta dalla Commissione.

(1740) Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notabile (approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FIEROTTI ricorda che la Sottocommissione per i pareri nella seduta del 1° giugno 1995 aveva espresso un parere parzialmente contrario, formulando altresì condizioni e osservazioni. Successivamente, il relatore presso la Commissione di merito ha fornito nuovi elementi di valutazione che hanno indotto a esaminare il disegno di legge in sede plenaria. In particolare, tuttavia, l'abbassamento del limite di età per la partecipazione ai concorsi suscita dubbi di legittimità anche dopo le motivazioni addotte in proposito, poichè costituisce motivo di discriminazione non sorretto da adeguate giustificazioni. Quanto all'articolo 2, viceversa, si può ritenere che la carenza di organico, indicata nell'ordine di 800 unità, ne rende ragionevole la formulazione. Circa la preselezione informatica, è stato chiarito l'effetto delle relative disposizioni.

Il senatore VILLONE ritiene che i nuovi elementi acquisiti consentano di valutare compiutamente gli aspetti critici del disegno di legge, che peraltro non suscitano dubbi di legittimità costituzionale, considerata la situazione normativa e di fatto.

Il senatore CASADEI MONTI, quanto al limite di età per l'accesso alla professione, ritiene che la ritenuta illegittimità di una sua modifica debba coinvolgere la stessa previsione vigente del limite di età, o altrimenti venir meno. Occorre, comunque, assicurare pari condizioni tra i candidati e la composizione non esclusivamente professionale della commissione prevista dall'articolo 5-*quater*.

Il senatore PERLINGIERI ricorda di aver sostenuto l'opportunità di un esame in sede plenaria dopo le osservazioni trasmesse dal relatore presso la Commissione di merito. Rileva, peraltro, che il titolo del provvedimento non è conforme al testo, risultando fuorviante, e che l'insieme del disegno di legge comprende disposizioni opportune o convenienti per specifiche categorie o persino per limitati gruppi di persone. Ad esempio, l'articolo 2 riconosce all'idoneità in un concorso pregresso un effetto ultroneo rispetto alla legislazione vigente: in proposito, non è persuasivo il riferimento a precedenti legislativi, che egli non condivide affatto. D'altra parte, l'adozione di una norma legislativa riferita a persone determinate suscita fondati dubbi di legittimità.

Quanto alla preselezione informatica, sarebbe da dimostrare che tale meccanismo assicuri condizioni di pari opportunità tra i candidati. Si sofferma quindi sulle disposizioni concernenti il limite di età per l'ac-

cesso alla professione: in proposito osserva che la Commissione deve pronunciarsi esclusivamente sulla proposta normativa in esame, non già sulla norma vigente, la cui legittimità dovrebbe se del caso essere valutata dalla Corte costituzionale. La Commissione, peraltro, nel doveroso contributo alla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie in corso di elaborazione, non può esimersi dal considerare che in generale la fissazione *ex lege* di un limite di età, non sorretta da giustificazioni adeguate e specifiche, viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e, nella fattispecie, contrasta anche con il principio di buon andamento delle funzioni pubbliche. L'introduzione di limiti rigidi a tale proposito, inoltre, contraddice la tendenza alla mobilità professionale e all'osmosi tra attività pubbliche e private. Il solo vincolo ragionevole e condivisibile, pertanto, dovrebbe essere quello commisurato a una durata minima dell'attività professionale, in ragione del suo termine ultimo indicato dalla legge. In ogni caso, occorre valutare l'equità di un sistema in base al quale i più giovani possono vantare maggiori diritti degli anziani ad esercitare determinate attività professionali.

Il senatore MANCINO ricorda precedenti legislativi in favore di persone risultate idonee in concorsi pregressi e invita a considerare la disposizione dell'articolo 2 alla stregua dell'esigenza di sopperire all'attuale, notevole carenza di organici. Non ritiene, peraltro, che tale disposizione sia in contrasto con principi costituzionali, così come, d'altra parte, le norme concernenti la preselezione informatica. Circa la composizione della Commissione di cui all'articolo 5-*quater*, ritiene opportuno confermare le osservazioni critiche già formulate dalla Sottocommissione per i pareri. Quanto al sistema di selezione per l'accesso alla professione di notaio, con l'introduzione della preselezione informatica si potrebbe limitare l'esame alla prova scritta, al fine di assicurarne la maggiore obiettività possibile.

Il senatore MAGLIOZZI ritiene che il parere reso dalla Sottocommissione non abbia potuto tener conto di alcuni elementi di valutazione, che inducono a ritenere infondati i dubbi di costituzionalità a suo tempo manifestati. La preselezione informatica, infatti, rende più efficaci i concorsi, senza suscitare riserve di legittimità, mentre l'abbassamento del limite di età favorisce la formazione di capacità professionali specifiche fin dall'età giovanile. Quanto all'articolo 2, ritiene che la disposizione sia opportuna e legittima. Propende, pertanto, per un parere favorevole.

Ad avviso del senatore PASQUINO, l'introduzione di prove d'esame con strumenti informatici dovrebbe essere estesa ad altri concorsi per attività professionali che presuppongono una formazione analoga, come quelle dei magistrati e dei procuratori legali. In caso diverso, vi sarebbe un'evidente disparità di trattamento. Anche in ordine al limite di età per l'accesso alla professione sarebbe auspicabile un regime uniforme. Osserva, infine, che disposizioni legislative *ad personam* sono di per sé discutibili.

La senatrice BRICCARELLO ricorda i precedenti legislativi concernenti gli idonei nei concorsi per notaio e ritiene che l'articolo 2 non sia

censurabile sotto il profilo costituzionale. Quanto al limite di età, esso può rivelarsi inadeguato in concreto, e tuttavia dovrebbe essere temperato con la possibilità di deroghe per particolari condizioni personali o familiari. Nella composizione delle commissioni, infine appare opportuno assicurare la rotazione degli incarichi.

Il senatore MARCHETTI ritiene che non vi siano rilievi di legittimità costituzionale da formulare sul disegno di legge.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore MENSORIO.

Il senatore SCALONE chiede chiarimenti al relatore sul proprio orientamento circa la formulazione del parere.

Secondo il senatore VILLONE si potrebbe esprimere un parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni alla Commissione di merito, attinenti in particolare alla composizione delle Commissioni, alle modalità di esecuzione delle prove di preselezione informatica, all'eventualità di una normativa a carattere generale sul riconoscimento delle idoneità per i concorsi successivi.

Il relatore FIEROTTI accede alle indicazioni del senatore Villone, ritenendo opportuno formulare osservazioni anche sul limite di età, affinché si rappresenti l'opportunità di fissarlo, in generale, in ragione della specificità professionale, in conformità all'opinione manifestata al riguardo dal presidente CORASANITI.

Il sottosegretario MARRA prende atto dell'orientamento della Commissione, che considera condivisibile, pur ritenendo che alcuni rilievi abbiano un proprio fondamento. Quanto alla disposizione concernente gli idonei, ricorda precedenti anche per il personale amministrativo e penitenziario del suo Dicastero. Circa la preselezione informatica, si tratta di sopperire all'esigenza di rendere efficaci i concorsi con una estesa partecipazione di candidati: assicura tuttavia che l'eventuale esecuzione della prova con mezzi informatici non implicherebbe una valutazione delle attitudini inerenti all'uso del mezzo medesimo, ma garantirebbe esclusivamente la possibilità di correggere eventuali errori riconosciuti dallo stesso candidato nello svolgimento della prova.

Il senatore DE MARTINO Guido, quindi, ritiene che il parere reso dalla Sottocommissione si sia rivelato eccessivamente restrittivo in riferimento all'effettiva portata normativa del testo. Il nuovo esame, pertanto, è stato utile al fine di riconsiderare alcune obiezioni e osservazioni critiche, che la Commissione di merito terrà nella dovuta considerazione.

Il senatore PERLINGIERI si dichiara contrario a un parere favorevole con osservazioni, confermando la validità del parere reso dalla Sottocommissione.

Su proposta del relatore FIEROTTI, viene posto in votazione una proposta di parere favorevole con le osservazioni e le raccomandazioni formulate nel corso dell'esame.

Il senatori BRICCARELLO e PIERONI annunciano la propria astensione.

La proposta di parere viene quindi approvata a maggioranza.

(1904) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Riferisce il senatore FIEROTTI, secondo il quale il provvedimento riproduce una parte del decreto-legge n. 132 e reca una notevole varietà di disposizioni. Egli ravvisa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità per le norme che concernono il differimento di termini, mentre si rimette alla Commissione per gli altri aspetti.

Il senatore SPERONI esprime il proprio avviso contrario riguardo al comma 21 dell'articolo 1, concernente il regime fiscale degli autoveicoli. Domanda in proposito al rappresentante del Governo di conoscere i dati relativi al gettito tributario di questa norma a confronto di quella precedente (comma 20).

Il senatore VILLONE ritiene che alcuni dei termini differiti con il provvedimento d'urgenza siano incongrui. Ravvisa poi l'improprietà della disposizione di cui al comma 17, recante la previsione di un regolamento delegato e domanda di accertare che i termini prorogati non si riferiscano a eventuali deleghe legislative.

Il senatore DE MARTINO Guido chiede a sua volta che, in sede di reiterazione dei provvedimenti d'urgenza, il Governo curi di evidenziare le parti eventualmente modificate.

Mentre il senatore PERLINGIERI sollecita un breve rinvio dell'esame per svolgere i necessari approfondimenti, il sottosegretario VOZZI fa presente che le disposizioni contenute nel decreto-legge riproducono il testo approvato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta dell'articolo 2, riguardante una sanatoria per i contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale, nonché di alcune innovazioni al regime fiscale degli autoveicoli. In merito al termine prorogato al comma 13 dell'articolo 1, fa osservare che occorre salvaguardare la continuità legislativa. Al senatore Speroni risponde infine di non essere in grado di fornire i dati relativi al gettito delle disposizioni relative all'imposizione fiscale degli autoveicoli. Raccomanda quindi alla Commissione di voler consentire alla conversione del decreto-legge senza ulteriori reiterazioni.

Il senatore PERLINGIERI insiste nella sua richiesta di rinvio. Aderiscono i senatori VILLONE e BRICCARELLO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce favorevolmente il relatore FIEROTTI, il quale raccomanda alla Commissione di esprimersi in conformità.

Senza discussione, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

(1906) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 254, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alle Commissioni riunite 1^a e 8^a: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore PERLINGIERI fa rilevare come *ictu oculi* il contenuto del decreto-legge non rispecchi il suo preambolo, costituendo perciò questo un vizio non altrimenti sanabile. Si sofferma poi, in particolare sugli articoli 9, 10 e 11. Critica infatti i contributi straordinari corrisposti agli enti lirici, che ravvisa non omogenei al provvedimento. Stigmatizza altresì la disposizione di cui all'articolo 11, in merito alla protezione del diritto d'autore, ritenendo preoccupante che il Governo adotti con procedura d'urgenza una norma già all'attenzione della Commissione in sede di esame della legge comunitaria (A.S. 1600). Anche le nuove forme di vendita dei giornali (articolo 10) sono considerate sprovviste dei requisiti di necessità e urgenza.

Si apre la discussione.

Il senatore FIEROTTI aderisce alle considerazioni espresse dal relatore circa la necessaria corrispondenza tra preambolo e contenuti del provvedimento d'urgenza. Auspicando da parte della Commissione una maggiore severità in sede di valutazione dei presupposti, esprime il proprio avviso contrario sull'articolo 8.

Il sottosegretario FROVA riconosce la divergenza tra il preambolo e la disposizione di cui all'articolo 9. Riguardo all'articolo 10, motiva una certa connessione con l'oggetto del decreto-legge, mentre, in relazione all'articolo 11, ne sostiene l'urgenza.

Il senatore PIERONI lamenta l'inosservanza da parte del Governo del vigente articolo 77 della Costituzione. Giudica pertanto opportuno disporre un incontro della Commissione con il Presidente del Consiglio, analogamente al dibattito svolto con il Presidente Berlusconi. Pur condividendo l'eterogeneità dell'articolo 9, sostiene l'insussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 10, sul quale il suo parere è negativo malgrado egli ne condivida il contenuto.

Alla richiesta del senatore Pieroni, si associano il RELATORE e la senatrice BRICCARELLO, la quale critica anche l'opportunità del finanziamento accordato a taluni enti lirici.

Il senatore SPERONI sostiene che spesso si confonde la necessità con l'opportunità, sia nelle sedi governative che parlamentari, e comunque egli conviene con la proposta del relatore, di parere contrario riguardo agli articoli 9, 10 e 11.

Il senatore VILLONE, in rapporto all'articolo 9, condivide la proposta di parere contrario ad esclusione del comma 2, in quanto la situazione del teatro comunale dell'Opera di Genova gli è stata descritta come particolarmente grave. Giudica altresì non urgente la disposizione di cui all'articolo 10, mentre, quanto all'articolo 11, invita il relatore a riconsiderare la sua proposta contraria, dal momento che una soluzione di continuità legislativa determinerebbe conseguenze dannose e irreversibili.

Il sottosegretario FROVA fa presente che anche l'Opera di Roma e la Scala di Milano versano in una situazione finanziaria analoga.

Il senatore CASADEI MONTI ricorda che l'urgenza dell'articolo 11 è stata in buona parte determinata dalla stessa Commissione, mediante il prolungato esame del disegno di legge comunitaria.

Aderisce il senatore FIEROTTI, che ricorda a sua volta come la Commissione abbia rivolto una esplicita sollecitazione al Governo a provvedere al riguardo.

Il relatore PERLINGIERI insiste quindi nella sua proposta di parere contrario riguardo agli articoli 9, 10 e 11, mentre il senatore FIEROTTI conferma la sua proposta analoga relativamente all'articolo 8.

Con separate votazioni la Commissione riconosce quindi l'insussistenza dei presupposti costituzionali degli articoli 8 e 10. Il parere è invece favorevole sulla restante parte del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

(163) FIEROTTI e GARATTI - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 15 giugno.

Il sottosegretario RICCIARDI fa presente che altre iniziative legislative, presentate al Senato, disciplinano la materia in maniera contrastante con il disegno di legge in titolo. Egli si esprime comunque in senso favorevole rispetto all'emendamento 1.3, mentre il suo parere è contrario sulla norma transitoria di cui all'emendamento 1.0.2, in quanto essa contrasta con una precisa disposizione costituzionale, la quale condiziona l'esercizio professionale al superamento di un esame di Stato.

Il senatore FIEROTTI, sottolineata l'urgenza della questione disciplinata dal disegno di legge, riconosce che in sede di riforma generale della professione giornalistica la sua posizione sul merito del problema affrontato sarebbe diversa, ma l'intento suo e della Commissione è intanto di sovvenire a particolari esigenze. Conclude raccomandando al Governo di esprimersi in senso favorevole al passaggio in sede deliberante del disegno di legge.

Il senatore SPERONI avanza delle riserve in merito alla lettera d) dell'emendamento 1.3, siccome contrastante con le finalità del provvedimento.

Il presidente CORASANITI giudica fondato il rilievo di costituzionalità mosso dal rappresentante del Governo ed invita pertanto ad approfondire l'intera questione.

Il senatore FIEROTTI manifesta subito la propria disponibilità a studiare altre soluzioni per quanto attiene alla disciplina transitoria.

Il senatore MAGLIOZZI, nell'intento di favorire il successivo *iter* del disegno di legge, ritira l'emendamento 1.0.2.

Il senatore DE MARTINO Guido chiede comunque un breve rinvio dell'esame.

La proposta è accolta ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03^a, 0007^a)

Il presidente MIGONE comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Vertice dei Sette di Halifax e sul Consiglio europeo di Cannes
(R046 003, C03^a, 0007^a)

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente Migone, il presidente del Consiglio DINI pone in risalto l'importanza delle politiche di risanamento avviate dall'Italia e dello sviluppo economico in atto, che hanno consentito al Governo di partecipare con piena dignità al Vertice di Halifax e al Consiglio europeo di Cannes, a differenza di quanto sostenuto da qualche organo di stampa. In realtà i due incontri hanno risentito della peculiare fase delle relazioni internazionali, in un momento in cui tutti i Governi europei si interrogano sul futuro del proprio paese nella prospettiva dell'Unione.

Nel Vertice dei Sette di Halifax sono state affrontate le sfide derivanti dalla globalizzazione dei mercati e dai necessari adeguamenti delle

istituzioni internazionali alla mutata situazione mondiale. In tale quadro si è discusso delle prospettive di una crescita sostenibile e della possibilità di creare nuovi posti di lavoro, anche attraverso misure che incentivino la flessibilità; si sono altresì valutati i pericoli che la fase di sviluppo in atto si interrompa a causa degli squilibri economici interni ai singoli Stati e delle fluttuazioni delle valute. La possibilità di conciliare la libertà di movimento dei capitali con una relativa stabilità dei cambi rappresenta forse una delle principali sfide del prossimo secolo. Contemporaneamente tutti i paesi più industrializzati hanno avviato o intendono avviare una riforma dei sistemi pensionistici e dell'assistenza sociale che tenga conto degli equilibri economici e demografici; è inoltre iniziata una seria riflessione sulle politiche necessarie a garantire una più elevata qualità della vita, in linea con le conclusioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sociale che si è tenuto nella scorsa primavera a Copenaghen per iniziativa dell'ONU.

Sotto il profilo politico, i Sette hanno attribuito grande importanza al processo di pace in Medio Oriente, cui è necessario fornire il massimo sostegno possibile anche attraverso le istituzioni finanziarie internazionali; in tale prospettiva riveste grande importanza il vertice di Amman del prossimo ottobre, in cui saranno dibattuti i problemi dello sviluppo economico del Medio Oriente. Sono stati inoltre affrontati i problemi del commercio internazionale, raggiungendo un'intesa soddisfacente nonostante le tensioni, in quei giorni ancora aperte, tra gli Stati Uniti e il Giappone per il settore automobilistico. Vi è stato altresì un impegno a sostenere gli Stati in transizione verso un'economia di mercato, con particolare riferimento alla Russia e all'Ucraina, per la quale si è ipotizzata la possibilità di concedere ulteriori aiuti dell'entità di 2 miliardi di dollari prima della fine del 1996. Per iniziativa dell'Italia sono stati ribaditi gli impegni assunti in occasione del vertice di Napoli in favore del settore energetico dell'Ucraina, subordinandoli alla chiusura dell'impianto di Chernobyl.

Nonostante i deludenti risultati ottenuti finora dalla riforma economica della Federazione russa, i Sette hanno confermato il loro appoggio al Presidente Eltsin, che resta il punto di riferimento dell'Occidente in una situazione che desta gravi preoccupazioni anche per i conflitti in atto. Per iniziativa di Eltsin nella prossima primavera sarà convocata a Mosca una Conferenza sulla sicurezza nucleare, cui verranno invitati i paesi del G7 e probabilmente anche altri importanti Stati. Il ruolo di Mosca è peraltro decisivo anche per la soluzione della crisi bosniaca, che potrà essere favorita da un allentamento delle sanzioni verso la Serbia e il Montenegro in cambio del riconoscimento della Bosnia da parte del Governo di Belgrado. Su questa base si è determinata una convergenza fra gli Otto, culminata nel conferimento del mandato negoziale a un nuovo mediatore, che è l'ex primo ministro svedese Carl Bildt.

Il Consiglio europeo di Cannes è stato preparato dall'incontro informale tra i Capi di Stato e di Governo svoltosi il 9 giugno scorso, nonché da una serie di importanti documenti elaborati dalla Commissione. Nel suo ambito sono state adottate decisioni importanti, come l'approvazione dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo per un ammontare di 13.300 milioni di ECU e la ripartizione dei fondi di bilancio destinati fino al 1999 ai paesi mediterranei e ai paesi dell'Europa centro-orientale; lo sblocco dell'accordo interinale con la Russia, che aprirà la strada

al suo partenariato; la conferma degli obiettivi della Conferenza euro-mediterranea di Barcellona, che si terrà nel mese di novembre.

La nota dominante del vertice di Cannes è stata l'enfasi posta sull'allargamento dell'Unione, che attualmente sembra prevalere sulle esigenze dell'approfondimento. Ciò può forse spiegarsi con la necessità storica che l'Unione sia un punto di riferimento per i paesi dell'Est e del Mediterraneo. In tale contesto è significativa l'ampia partecipazione che si prevede per la Conferenza euro-mediterranea di Barcellona, cui hanno recentemente aderito anche la Siria, il Libano e la Giordania.

Il Consiglio europeo attribuisce grande importanza al processo di crescita economica in atto e alla possibilità di aumentare l'occupazione, anche mediante politiche di flessibilità del lavoro e incentivi alle piccole e medie imprese. Sul piano macroeconomico si ritiene essenziale accrescere il risparmio e moderare la dinamica salariale per favorire un incremento degli investimenti. Una particolare importanza è poi attribuita alle grandi reti di trasporto, i cui stanziamenti furono già deliberati nel Consiglio europeo di Essen; si è deciso che nel biennio 1995-1996 il 75 per cento degli stanziamenti disponibili sia destinato ai 14 progetti prioritari, tra i quali figurano il TGV Torino-Lione, la ferrovia del Brennero e l'aeroporto della Malpensa. Tuttavia le somme stanziare sono relativamente modeste e hanno lo scopo di attirare investimenti pubblici e privati adeguati alle esigenze di finanziamento dei progetti.

In ordine all'unione economico-monetaria si è di fatto rinviato al 1999 la scadenza per l'introduzione della moneta unica, concordando allo stesso tempo che al Consiglio europeo di Madrid, nel prossimo dicembre, la Commissione e l'Istituto monetario europeo presenteranno un rapporto volto a garantire il pieno rispetto del Trattato di Maastricht.

Durante la discussione dei problemi monetari si è verificato - come è noto - un franco scambio di vedute tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Repubblica francese, che ha mosso critiche infondate circa la svalutazione della lira, di cui l'Italia si sarebbe avvalsa per acquisire nuovi spazi di mercato. A ciò è stato obiettato che la svalutazione l'hanno imposta i mercati e che il Governo italiano è stato lasciato solo a sostenere la sua valuta; peraltro si deve tenere conto che la bilancia dei pagamenti italiani ha avuto un saldo negativo dal 1980 al 1992. Non ha senso, comunque, parlare di bilancia dei pagamenti bilaterali - soprattutto all'interno dell'Unione europea - ma si deve piuttosto considerare l'intera bilancia delle partite correnti di un paese: la Francia, ad esempio, presenta una bilancia attiva, come pure la Germania e il Giappone, nonostante la forte rivalutazione delle loro monete.

Il Consiglio europeo si è occupato anche della Convenzione EURO-POL, particolarmente importante per l'edificazione del cosiddetto terzo pilastro dell'Unione; si è raggiunto però un compromesso solo parzialmente soddisfacente, poichè l'opposizione del Regno Unito - che non ha ritenuto la cooperazione tra le polizie una materia comunitaria - ha impedito di conferire alla Corte di giustizia europea la competenza sulle relative controversie.

Non è stata riservata la dovuta attenzione alla preparazione della Conferenza intergovernativa del 1996, ma è stato conferito un mandato piuttosto generico al Gruppo di riflessione incaricato di predisporre un rapporto al Consiglio europeo di Madrid; nonostante le sollecitazioni da parte italiana, non è stata definita neppure la data di convocazione di

tale Conferenza. Ciò sembra confermare la scarsa attenzione che la maggior parte degli Stati dell'Unione attribuisce all'approfondimento dell'integrazione.

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, i Capi di Stato e di Governo hanno meglio definito la posizione europea sul problema della ex Jugoslavia, concordando cinque punti qualificanti di cui dovrebbe tener conto il nuovo negoziatore: dopo aver escluso una soluzione del conflitto mediante l'uso della forza, l'Unione chiede una moratoria per tutte le operazioni militari, conferma il proprio appoggio all'UNPROFORM e alla forza di reazione rapida approvata dall'ONU, chiede che sia tolto l'assedio a Sarajevo e si apra un corridoio terrestre di accesso alla città. Nelle conclusioni di Cannes si ribadisce anche il sostegno politico ed economico al processo di pace in Medio Oriente. I Quindici sono pronti ad inviare osservatori alle prossime elezioni nei territori palestinesi e promuoveranno il coordinamento delle varie missioni internazionali.

Nel tracciare un sommario bilancio dei due importanti incontri internazionali, il presidente Dini - avviandosi alla conclusione - si dichiara soddisfatto per la volontà di rafforzare la collaborazione internazionale, nonostante i problemi che l'amministrazione degli Stati Uniti incontra nella politica interna. Per tutti i Governi vi è l'esigenza di contemperare gli interessi nazionali di breve periodo con gli interessi comuni di lungo periodo; il miglior contributo che ciascun paese può dare è quello di mettere ordine nella propria economia, favorendo uno sviluppo non inflazionistico con politiche economiche e sociali che abbiano un largo consenso.

Anche l'Italia, benchè attraversi una delicata fase di transizione politica, dovrà proseguire il risanamento finanziario ed economico, anche in vista della realizzazione dell'unione economica-monetaria. È quindi auspicabile che vi sia un concorde sforzo nazionale che consenta al paese di non venir meno alle sue responsabilità internazionali, proprio nel momento in cui è in atto una ridefinizione degli equilibri.

Si apre il dibattito.

Il senatore PORCARI giudica positivamente la rivalutazione del presidente Eltsin da parte dei Sette, che hanno riconosciuto il suo ruolo determinante nella transizione della Russia verso un sistema democratico; è altrettanto importante la relativa distensione che si è verificata negli ultimi tempi tra la Russia e l'Ucraina, i cui rapporti rischiavano di raggiungere un livello critico. È bene anche che si prenda realisticamente atto dell'importanza della Serbia, da cui non si può prescindere se si vuol risolvere la crisi dell'ex Jugoslavia: ben venga dunque l'allentamento delle sanzioni, nella prospettiva di una graduale abolizione. Fa presente poi che il ruolo dell'Italia, nel dramma che si sta svolgendo sull'altra sponda dell'Adriatico, non può essere quello di un semplice spettatore.

È essenziale che l'Italia sappia essere protagonista nel dialogo euro-mediterraneo che si avvierà alla Conferenza di Barcellona e dovrà proseguire durante il semestre di presidenza italiana. Una forte iniziativa europeistica è altresì necessaria per controbattere la tendenza a trasformare l'Unione europea in una grande area di libero scambio, che ben si

può delineare se prevalgono le ragioni dell'allargamento su quelle dell'approfondimento.

In conclusione il senatore Porcari apprezza la fermezza dimostrata dal presidente Dini nei confronti dall'ingiustificato attacco mosso all'Italia da Chirac e auspica che la lira possa contare sul sostegno monetario degli altri paesi, se si vuole che essa rientri nello SME.

Il senatore ANDREOTTI dà atto al Presidente del Consiglio della sollecitudine con la quale ha riferito alla Commissione sui risultati del Consiglio europeo, pur rilevando che sarebbe stato forse più opportuno convocare una seduta dell'Assemblea, con la presenza effettiva di molti senatori, che avrebbe avuto il significato di ribadire il primato della politica estera.

Il Consiglio europeo e il Vertice dei Sette hanno il difetto di discutere su troppi problemi, in maniera generica, e quindi non riescono quasi mai a esprimere messaggi chiari su problemi che invece richiederebbero spesso interventi precisi e risoluti, come ad esempio la crisi della Bosnia.

In vista della Conferenza euro-mediterranea di Barcellona, raccomanda al Governo di mantenersi in stretto contatto con la presidenza spagnola e con gli altri *partners*, al fine di impostare il dialogo nel modo più aperto ed equilibrato, estendendo l'invito a tutti i paesi mediterranei. È necessaria poi maggiore attenzione verso il mondo islamico nel suo complesso, per chiarire gli equivoci e i pregiudizi assai diffusi su alcuni paesi, come dovrebbe aver insegnato l'esperienza della lunga guerra tra Iraq e Iran, quando questo ultimo paese era demonizzato mentre l'Iraq godeva di una fiducia cui qualche anno dopo è subentrata la più cocente delle delusioni.

La Conferenza sulla sicurezza nucleare proposta dal Governo russo potrà essere un'occasione importante per chiarire l'atteggiamento dell'Iran su questi temi, evitando irrigidimenti che potrebbero avere l'effetto indesiderato di mettere in difficoltà alcuni governanti che hanno dato prova di moderazione. Non può essere dimenticato, ad esempio, l'atteggiamento tenuto dall'Iran durante la guerra del Golfo.

Il senatore Andreotti sottolinea poi il carattere prioritario del processo di pace in Medio Oriente, che deve essere incoraggiato nonostante talune difficoltà che hanno impedito al Governo israeliano e ad Arafat di rispettare la scadenza del 30 giugno. Peraltro se si trattasse di un ritardo di pochi giorni ciò non costituirebbe un problema; il rischio che va assolutamente evitato è quello di limitare l'autonomia palestinese esclusivamente ai territori di Gaza e di Gerico. Infine auspica che si trovi il modo di coinvolgere qualche paese islamico nel negoziato per la pace nell'ex Jugoslavia, dal momento che essi potrebbero svolgere sui musulmani di Bosnia la stessa opera di mediazione che la Russia sta svolgendo sulla Serbia.

Il senatore CAPUTO chiede al presidente Dini quali siano le ragioni del suo ottimismo circa la possibilità che l'Italia partecipi fra quattro anni all'unione economico-monetaria, visto che lo stesso Documento di programmazione economico e finanziaria contiene la rosea previsione che il debito pubblico fra tre anni raggiungerà il livello del 113 per cento del prodotto interno lordo. Pur tenendo conto dei criteri più ela-

stici consentiti dal Trattato di Maastricht, che dà facoltà al Consiglio di valutare le tendenze economiche e non i livelli di convergenza raggiunti, sarà inevitabile - a suo avviso - rinegoziare il Trattato.

Chiede poi a che livello è presumibile che la lira possa entrare nello SME e quando potrà verificarsi tale evento. Tenuto conto dell'enfasi che il Consiglio europeo ha posto sulla flessibilità del lavoro, chiede al Presidente del Consiglio se saranno riconsiderate le proposte del ministro Treu, che risentano negativamente dell'influenza sindacale. Fa poi presente che è stato presentato da qualche giorno uno studio di fattibilità per il traforo del Brennero, che dimostra l'impossibilità di trarre profitti da tale rete di trasporto: è quindi estremamente difficile che si possa attrarre il volume di investimenti privati necessario alla realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda le questioni politiche su cui si è soffermato il Presidente del Consiglio nella sua esposizione, il senatore Caputo ritiene che l'Italia dovrebbe partecipare alla forza d'intervento rapido almeno in forme analoghe a quelle decise dalla Germania - anche perchè tale partecipazione potrebbe aprirle la porta del Gruppo di contatto che gestisce i negoziati di pace - e si dichiara assolutamente contrario ad estendere l'invito alla Conferenza di Barcellona alla Libia, tenuto conto delle sanzioni volute dal Regno Unito in seguito all'attentato di Lockerbie.

Il senatore ANDREOTTI fa presente che le sanzioni non impediscono alle imprese britanniche di realizzare un crescente volume di affari con la Libia.

Il senatore CAPUTO ribadisce la sua opinione sull'invito alla Libia; dichiara inoltre di essere contrario anche a un coinvolgimento del mondo islamico nel negoziato per la pace in Bosnia, poichè ritiene che servirebbe soltanto a creare ulteriori difficoltà.

Il senatore BENVENUTI dà atto al presidente Dini di aver correttamente impostato il rapporto tra la politica interna e il ruolo che l'Italia può avere nelle relazioni internazionali. Incoraggia poi il Governo a proseguire sulla via del risanamento finanziario e anche morale del paese, che tra l'altro è una via obbligata per poter continuare a svolgere un ruolo significativo nel mondo.

Desta preoccupazione la tendenza a trascurare l'approfondimento dell'integrazione europea ed è perciò auspicabile che, in vista del semestre di presidenza italiana, il Governo possa lanciare una forte iniziativa politica riportando al centro dell'attenzione i problemi di carattere istituzionale, anche nell'ambito della Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht.

Per quanto riguarda la crisi dell'ex Jugoslavia, fa presente che vi sono contrasti tra le posizioni dei vari organismi europei e che, durante la recente sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, non è stato neppure possibile approvare un documento su tale drammatico problema. Dichiara altresì di non condividere l'opportunità di qualsiasi partecipazione militare italiana alla forza di pace, rilevando che è importante ricondurre comunque tutti i contingenti militari sotto l'egida delle organizzazioni internazionali. Esprime poi preoccupazione per i contrasti emersi in seno alla NATO tra la posizione degli Stati Uniti e

quella dei paesi europei in merito ad aspetti non irrilevanti della crisi in Bosnia.

Infine il senatore Benvenuti sottolinea la gravità della decisione francese di riprendere gli esperimenti nucleari nel Pacifico, auspicando che il Governo e il Parlamento adottino, con il necessario equilibrio, iniziative appropriate a esprimere la condanna dell'Italia verso una politica inaccettabile di riarmo.

Il senatore CUFFARO, pur apprezzando le buone intenzioni espresse dal Presidente del Consiglio, fa presente che non basta il progresso tecnologico a risolvere i problemi delle economie occidentali, ma occorre un nuovo modello di sviluppo fondato su una ricerca scientifica diversamente orientata e su un approccio verso l'ecologia che non va considerata solo come tutela dell'ambiente, ma anche come un settore in cui è possibile creare posti di lavoro. Anche l'accento fatto dal presidente Dini alle riforme pensionistiche in atto si presta a rilievi critici: non ha alcun senso, a suo avviso, imitare sistemi che sono in via di superamento anche in altri paesi industriali, ma occorre piuttosto una radicale riforma dei meccanismi fiscali e dei prelievi contributivi.

Nell'attuale fase della politica europea, vi è il rischio che rinascano velleità di potenza in alcuni Stati come la Francia, che vuole consolidare lo *status* di potenza nucleare, o la Germania, che ha assunto una decisione grave inviando i propri soldati in uno Stato occupato dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale, anche se si deve riconoscere che non si tratta in questo caso della Wehrmacht nazista.

Il senatore Cuffaro conclude il suo intervento apprezzando gli argomenti che il presidente Dini ha usato per controbattere la tesi del Presidente della Repubblica francese, secondo cui l'Italia avrebbe effettuato una svalutazione competitiva della lira.

Il senatore SERRI esprime la più viva preoccupazione perchè la ripresa economica in atto nei paesi occidentali, dovuta in buona parte alla moderazione salariale, non è servita sinora a creare nuova occupazione e vi è anzi il rischio che una prematura inversione del ciclo economico aumenti ulteriormente i tassi di disoccupazione. È forse necessario che il G7 e le istituzioni finanziarie internazionali trovino il modo di disciplinare il frenetico movimento dei capitali che alimenta le speculazioni contro le valute e crea una gravissima instabilità finanziaria.

Per ciò che riguarda l'Unione europea, è auspicabile una iniziativa dell'Italia - di intesa con la presidenza spagnola - per rilanciare l'esigenza dell'approfondimento dell'integrazione. In tale ottica non è neppure da escludersi la richiesta di un seggio permanente dell'Unione europea nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, qualora non passi la proposta italiana di istituire una categoria di membri semipermanenti.

Il senatore Serri si associa alle considerazioni del senatore Andreotti in merito alla Conferenza di Barcellona e al processo di pace nel Medio Oriente. Si dichiara contrario all'invio di truppe militari in Jugoslavia e invita il Governo a mantenere una posizione equilibrata tra i contendenti e a non assumere iniziative disancorate dal quadro delle Nazioni Unite. Per quanto concerne infine le sanzioni alla Serbia e alla Bosnia, ritiene che l'ONU debba gradualmente abolirle in cambio del riconoscimento della Bosnia-Erzegovina.

Il senatore CAMPO si dichiara scettico circa la possibilità di ottenere un ampio consenso intorno alla politica economica di fatto imposta dall'Unione europea. A fare le spese di tale politica è soprattutto il Mezzogiorno, cui sarebbe destinata soltanto la metà dei centomila posti di lavoro che – secondo le previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria – dovrebbero essere creati fino al 1998. Ben altri interventi occorrerebbero per innescare processi di sviluppo in un'area depressa.

Dopo aver osservato che nè il traforo del Brennero nè la linea ad alta velocità Lione-Torino costituiscono investimenti interessanti per i privati, il senatore Campo pone in evidenza l'importanza prioritaria degli investimenti nella ricerca scientifica e nel risanamento dell'ambiente.

Il presidente MIGONE premette che nell'attuale fase politica sarebbe opportuno collocare anche le discussioni di politica interna nel contesto internazionale, che deve essere l'orizzonte di tutte le più importanti decisioni. Il Parlamento continua invece a trascurare l'importanza della politica estera e il Governo penalizza incredibilmente il Ministero degli affari esteri, le cui risorse sono progressivamente diminuite fino a rappresentare lo 0,2 per cento dell'intera spesa statale.

Ricorda poi che il Consiglio dei Ministri delibererà nelle prossime settimane nomine di eccezionale importanza per l'amministrazione centrale della Farnesina e la rete diplomatica. Sarebbe opportuno che le Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento non apprendano tali notizie dai giornali, come è avvenuto finora, ma possano avere quanto meno una informazione preventiva, anche se la legislazione italiana non prevede ancora un parere parlamentare per tali nomine.

Dà poi atto al presidente Dini del successo internazionale riscosso dal suo Governo, invitandolo a ribadire la continuità dell'impegno per il risanamento della vita pubblica, che è condizione essenziale per poter migliorare l'immagine dell'Italia all'estero. Infine sollecita il Governo a utilizzare il semestre di presidenza italiana per attribuire priorità alla riforma dei meccanismi istituzionali comunitari, estendendo soprattutto la possibilità di effettuare deliberazioni a maggioranza. È questo, a suo avviso, un passaggio obbligato perchè, qualora l'allargamento non fosse seguito dall'adeguamento dei meccanismi istituzionali, la Comunità europea andrebbe incontro a una paralisi operativa.

Il senatore CASTELLANI chiede quali proposte il Governo italiano intende avanzare nella fase preparatoria della Conferenza intergovernativa. Domanda altresì se i Sette abbiano discusso con il presidente Eltsin anche della crisi cecena e della possibile evoluzione della situazione politica nella Federazione russa.

Il presidente DINI replica ai senatori intervenuti nel dibattito, facendo presente anzitutto che l'importanza del Gruppo di contatto si è alquanto affievolita dopo la recente nomina del nuovo mediatore, di nazionalità svedese, che riferirà all'Unione europea e all'ONU. L'Italia condivide pienamente l'importanza del Governo di Belgrado ai fini di una soluzione negoziale della crisi e considera positivo il ruolo che può svolgere la Russia, la quale peraltro ha chiesto un allentamento delle san-

zioni alla Serbia e al Montenegro in cambio del riconoscimento della Bosnia-Erzegovina. Un contributo positivo potrebbe essere dato anche dai paesi islamici, se esercitassero una analoga opera di moderazione nei confronti dei musulmani di Bosnia.

Per quanto riguarda la Conferenza euro-mediterranea di Barcellona, il Governo italiano è favorevole alla più ampia partecipazione, ma esistono contrasti con altri Stati sull'opportunità di invitare la Libia. Anche nell'ambito del Consiglio europeo l'Italia si è fatta interprete degli interessi dei paesi del Mediterraneo, ottenendo che su un ammontare complessivo di risorse di poco superiore agli 11 miliardi di ECU tali paesi siano destinatari, fino al 1999, di aiuti per 4,685 miliardi.

Il presidente Dini risponde poi ai rilievi concernenti gli esperimenti nucleari francesi, facendo presente che la Francia ha dichiarato la sua disponibilità a firmare il trattato di non proliferazione nucleare, dopo che avrà affettato gli 8 esperimenti preventivati per il prossimo anno. Sull'argomento non vi è stata alcuna discussione ufficiale nel corso del Vertice di Halifax, ma vi è stato un confronto ai margini degli incontri e si è registrata una presa di posizione critica da parte del presidente russo.

Il risanamento in atto della finanza pubblica è stato apprezzato dai partners europei e può rappresentare l'inversione decisiva della tendenza che portava l'Italia ad allontanarsi dall'Europa. Se le politiche di rigore proseguiranno, non è impensabile che l'Italia possa partecipare all'unione economico-finanziaria. Peraltro il rinvio al 1999 era già nella logica del Trattato di Maastricht, che prevede la possibilità di introdurre anticipatamente la moneta unica solo se la maggioranza degli Stati membri fosse già in regola con i criteri di convergenza. Non essendosi verificata tale condizione, tutti i Governi concordano che la moneta unica europea debba essere introdotta nel 1999; non è peraltro scontato che ciò realmente si verifichi, poichè anche in Germania vengono fuori resistenze all'abbandono della valuta nazionale.

Per quanto riguarda invece il rientro nello SME, il Governo pensa di discuterne le modalità nel prossimo autunno al fine di poter soddisfare nel 1998 alla disposizione del Trattato di Maastricht che impone una presenza continuativa di almeno un biennio nello SME prima del passaggio alla moneta unica. Non è possibile in questo momento stabilire a quale livello di cambio la lira rientrerà nello SME, anche se i dati dell'economia reale e la possibile approvazione della riforma pensionistica dovrebbero determinare un certo rialzo del corso del cambio rispetto ai tassi correnti.

Il presidente Dini dichiara poi che il Governo italiano non invierà truppe nella ex Jugoslavia, a prescindere da ciò che possano decidere gli altri Stati europei, e continuerà a fornire il massimo apporto logistico ai paesi alleati. In seno all'ONU il Governo sostiene l'esigenza di un allargamento del Consiglio di sicurezza che tenga conto degli enormi mutamenti intervenuti nel mondo durante gli ultimi 50 anni; tuttavia non condivide l'opportunità di aumentare il numero dei membri permanenti e continuerà a difendere la propria proposta, che prevede la creazione di una nuova categoria di membri a rotazione.

Soffermandosi poi sulle prospettive dell'economia italiana, ritiene difficile che la grande industria manifatturiera possa aumentare il numero degli occupati, mentre nuovi posti di lavoro si potranno creare, a

suo avviso, nelle piccole e medie imprese, che rappresentano una peculiarità italiana oggi invidiata anche dagli altri paesi industriali; inoltre è possibile incrementare l'occupazione nel terziario, con particolare riguardo al settore turistico e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il Governo farà la sua parte per favorire un'ordinata crescita dell'economia, non solo con le misure in favore della flessibilità del mercato del lavoro, ma anche incentivando il risparmio e gli investimenti produttivi.

Fa poi presente al senatore Campo che non mancano affatto le risorse comunitarie e statali per gli investimenti nel Mezzogiorno, ma non si riesce a spendere i fondi disponibili per i ritardi burocratici, molti dei quali dipendenti dalle Regioni e dagli enti locali.

Infine osserva che le innegabili difficoltà di bilancio del Ministero degli affari esteri sono comuni anche ad altri Ministeri, come quello della difesa, che ha difficoltà ad acquisire più moderni sistemi d'arma perché i vincoli di bilancio non consentono un aumento degli stanziamenti.

In conclusione il presidente Dini esprime la sua soddisfazione per il miglioramento dell'immagine dell'Italia nel mondo e conferma la disponibilità del Governo a proseguire il dialogo con il Parlamento su tutte le questioni di politica estera.

Il presidente MIGONE ringrazia il Presidente del Consiglio dei ministri per le sue comunicazioni alla Commissione e dichiara chiusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 9 avrà inizio alle ore 15,30 con lo stesso ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alle ore 18,55.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

84ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 16,20.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Vice Presidente della Lega Navale Italiana**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)
(L014 078, C04ª, 0002ª)

Sulla proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Silverio Titta alla carica di Vice Presidente della Lega Navale Italiana riferisce il senatore LORETO che propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo l'intervento del relatore si apre un dibattito al quale partecipano i senatori MANZI, PERUZZOTTI, REGIS - che dichiara che non prenderà parte alla votazione -, RAMPONI, il sottosegretario SANTORO e il presidente BERTONI.

Posta quindi ai voti, a scrutinio segreto, la proposta del relatore risulta approvata con 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, 3 astenuti.

Alla votazione prendono parte i senatori BERTONI, CASILLO, D'ALESSANDRO PRISCO, DELL'UOMO, DI BENEDETTO, DOLAZZA, DONISE (in sostituzione del senatore FORCIERI), FRONZUTI, MARCHINI (in sostituzione del senatore LORENZI), LORETO, MANZI, PERUZZOTTI, PETRICCA, RAMPONI. Non prende parte alla votazione il senatore REGIS.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

102^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1794) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
(Parere alla 1^a Commissione: contrario)

Il Presidente relatore BISCARDI ricorda che l'esame del disegno di legge in titolo, avviato dalla Sottocommissione per i pareri, è stato rimesso alla sede plenaria su richiesta del senatore Bergonzi, alla luce delle notevoli perplessità emerse in tale sede. In effetti il disegno di legge proposto dal Governo non limita l'intervento di delegificazione ai soli aspetti di semplificazione procedurale, ma coinvolge anche i profili strutturali propri di ciascun settore organizzativo, consentendo ai regolamenti di incidere sull'assetto delle competenze, accorpendole, trasferendole o sopprimendole. Occorre considerare inoltre che i regolamenti saranno emanati su proposta del Presidente del Consiglio e che il Ministro competente nello specifico settore si limiterà al concerto.

Alla luce di tali considerazioni e facendo riferimento all'elenco di procedimenti indicati nell'allegato al testo, propone - relativamente a quelli in materia scolastica - che la Commissione esprima parere favorevole sul procedimento relativo al sistema IBO (n. 2 dell'allegato), che del resto era già stato oggetto di delegificazione da parte della legge n. 537 del 1993. Al n. 59 sono menzionati numerosi procedimenti in materia scolastica, in termini troppo generali. Molti di essi, poi - come quelli relativi agli organi collegiali e agli esami terminali - sono strettamente connessi alle riforme attualmente all'esame del Parlamento ed è quindi inopportuno farne oggetto di delegificazione. Questa potrebbe semmai essere limitata ai procedimenti previsti in materia di conservatori ed a quelli per la stipula di contratti di collaborazione per le attività didattiche.

Il relatore si dice poi favorevole alla delegificazione dei procedimenti di cui al n. 60 e contrario per quelli di cui ai nn. 61 (per l'eccessiva genericità del riferimento normativo) e 62 (per la stretta connessione alle riforme già ricordate).

Passando ai procedimenti in materia di beni culturali, il relatore si dice favorevole a delegificare quelli di cui ai nn. 41 e 96 e tendenzialmente contrario per quelli di cui ai nn. 90 e 91, pur rimettendosi in proposito alla Commissione.

Prima del dibattito, il senatore FRIGERIO chiede al sottosegretario Corradini un chiarimento circa i rapporti fra il disegno di legge governativo recante il conferimento di autonomia alle scuole, la riforma del Ministero della pubblica istruzione e quella degli organi collegiali (A.S. 1810, attualmente all'esame della Commissione) e la delegificazione dei procedimenti di cui al n. 59.

Il sottosegretario CORRADINI risponde che, stante l'ampiezza del disegno riformatore all'esame della Commissione, l'intervento di delegificazione previsto al n. 59, che investirebbe parzialmente le stesse materie, gli pare effettivamente inopportuno anche perchè destinato a rivelarsi inevitabilmente superato entro breve tempo.

La senatrice ABRAMONTE, giudicando a sua volta inopportuna la sovrapposizione della delegificazione alle riforme *in itinere*, rileva che la prima sembrerebbe destinata a creare nuove complicazioni, piuttosto che ad eliminarle.

Il senatore MERIGLIANO esprime il timore che il Parlamento, in nome della ricerca del meglio, rinunci a un risultato concretamente realizzabile come la semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla quale si dice pertanto pienamente favorevole. Richiama poi l'attenzione di quanti paventano una espropriazione del Parlamento sul fatto che le singole Commissioni parlamentari saranno chiamate ad esprimere il proprio parere sugli schemi di regolamento predisposti dal Governo. Osserva infine che buona parte della legislazione scolastica sembra comunque superata o contraddetta dal nuovo contratto collettivo per il personale scolastico.

Il PRESIDENTE relatore replica che il parere delle Commissioni parlamentari è obbligatorio ma non vincolante; quanto al contratto collettivo, egli ha già avuto modo di affermare che esso non rappresenta la sede idonea per la riforma dello *status* del personale scolastico.

Il senatore SERRA rileva a sua volta che i procedimenti in materia scolastica indicati nell'allegato indubbiamente si sovrappongono alle proposte di riforma all'esame del Parlamento; ciò vale anche per i procedimenti in materia di accademie e conservatori, che il relatore si è detto favorevole a delegificare. In via generale, osserva poi che sarebbe opportuna una analitica ricognizione di tutti i procedimenti nei quali il cittadino viene a contatto con la Pubblica amministrazione.

Replica quindi il PRESIDENTE relatore, ribadendo l'inopportunità di consentire al Governo l'emanazione di regolamenti in materie desti-

nate ad essere presto riformate da un intervento organico del legislatore. Fa quindi presente al senatore Serra di aver proposto di esprimere parere favorevole sulla delegificazione di taluni procedimenti relativi alle accademie e ai conservatori poichè nutre scarsa fiducia sulla possibilità di approvare in breve tempo una organica riforma in una materia così controversa. *D'altra parte, il caos normativo che regna nell'ordinamento delle accademie e dei conservatori rende quanto mai opportuno un intervento sia pure parziale di correzione. È nell'ordinamento scolastico generale che certe intromissioni appaiono inaccettabili.*

Il sottosegretario CORRADINI, replicando a sua volta, giudica opportuna la semplificazione dei procedimenti laddove non interferisca con la auspicata legge sull'autonomia. Quanto ai procedimenti indicati al n. 59, egli invita la Commissione ad esprimere parere favorevole anche per la parte relativa alla disciplina degli esami terminali: da oltre due decenni, infatti, gli esami di maturità sono fonte di grave discredito per il sistema scolastico, mentre l'incapacità del Governo e del Parlamento di riformarli è oggetto di facili ironie. Sarebbe pertanto quanto mai opportuno che il Parlamento consentisse al Governo un intervento in questa materia, che potrebbe ispirarsi al principio di affidare lo svolgimento degli esami a commissioni composte dai docenti interni, presiedute da un docente di nomina esterna. In questo modo si potrebbe elaborare celermente una soluzione applicabile fin dal prossimo anno scolastico, fermo restando che essa dovrà essere successivamente coordinata con l'organica riforma della scuola secondaria superiore.

Infine propone di inserire fra i procedimenti da delegificare anche quelli in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale scolastico; *tali procedimenti non sono previsti nell'allegato perchè il Governo confidava nella rapida approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge, già approvato dal Senato, recante norme in tale materia.*

Prende nuovamente la parola il PRESIDENTE relatore, il quale concorda con l'ultima proposta del Sottosegretario, ma non può accettare quella relativa agli esami terminali; la riforma degli esami di maturità, infatti, non può essere affidata al Governo senza alcun criterio di indirizzo, anche per le implicazioni sul piano costituzionale. Inoltre non condivide l'indicazione di merito prospettata dal Sottosegretario nè per le scuole statali, nè soprattutto per quelle private.

Sulle proposte del Sottosegretario interviene quindi il senatore BEVILACQUA, il quale dichiara di concordare sull'opportunità di riformare rapidamente gli esami di riparazione, che rappresentano una vera vergogna agli occhi del Paese.

Il senatore BERGONZI, rilevato come i regolamenti previsti dal testo in esame abbiano di fatto il potere di abrogare la legislazione vigente, dichiara di non poter acconsentire in nessun caso al conferimento di un tale potere al Governo; pertanto annuncia che intende esprimere parere contrario su tutto il disegno di legge.

Il senatore BEVILACQUA interviene nuovamente per precisare che voterà contro tutte le proposte di delegificazione, ad eccezione di quella relativa agli esami terminali.

Il senatore MAFFINI giudica estremamente pericolosa la disposizione dell'articolo 1, comma 5, lettera a), che consente ai regolamenti di incidere anche sull'assetto delle competenze delle amministrazioni pubbliche e di sopprimere gli organi giudicati superflui; pertanto egli è contrario ad ogni delegificazione.

Si passa quindi alla votazione del parere.

Con separate votazioni, la Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere contrario sulla delegificazione dei procedimenti di cui ai numeri 2 - su cui il SOTTOSEGRETARIO aveva espresso parere favorevole -, 41, 59, 60 - sul quale il SOTTOSEGRETARIO aveva espresso parimenti parere favorevole -, 61, 62, 90, 91 e 96 dell'allegato al disegno di legge e conferisce il mandato al presidente relatore a redigere il parere in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI: Norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(Esame e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 821, 1629, 331, 1656, 1746 e 1824)

Il presidente BISCARDI, sostituendo il relatore Magris, assente a causa di un impedimento, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, rilevando che esso si limita alla previsione di una modalità di accesso al ruolo di prima fascia di professore universitario, aggiuntiva rispetto a quella concorsuale che rimane inalterata. Tale ulteriore modalità consiste nel passaggio alla prima fascia dei professori associati che maturino dodici anni di anzianità nel ruolo.

Qualora abbiano alle proprie dipendenze professori associati con la predetta anzianità nel ruolo, le università trasformano il posto di ruolo di seconda fascia in posto di ruolo di prima fascia.

Quest'ultima previsione appare al Presidente relatore in qualche misura problematica, perchè in contrasto con l'autonomia e responsabilità di *budget* attribuita alle università dall'articolo 5 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. Tali modifiche della pianta organica possono infatti comportare oneri aggiuntivi, per coprire i quali il testo prevede la possibilità di utilizzare le quote di riequilibrio del Fondo ordinario per il finanziamento delle università. Il Presidente relatore segnala al riguardo che l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 537 finalizza l'impegno della quota di riequilibrio testè menzionata, appositamente distinta dalla quota base del Fondo, a una ripartizione tra università secondo criteri relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca.

Anche per tale profilo, dunque, le previsioni del disegno di legge in esame non paiono connettersi in modo sistematico con la legge n. 537.

Da ultimo, il disegno di legge sopprime lo straordinariato, disponendo l'abrogazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Stante l'evidente connessione, il Presidente relatore propone infine che l'esame del disegno di legge in titolo prosegua congiuntamente con

quello dei disegni di legge nn. 821, 1629, 331, 1656, 1746 e 1824, già all'esame della Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E ANTICIPAZIONI DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C07^a, 0043)

Il PRESIDENTE avverte che, stante la mancanza del numero legale necessario per procedere all'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fisica della materia, tale esame è rinviato alla seduta pomeridiana di domani, il cui ordine del giorno si intende pertanto così integrato.

La seduta stessa è inoltre anticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 18,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

111ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BOSCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Testa.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE REFERENTE****(1755) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale***(Seguito dell'esame e sospensione)*

Riprende l'esame, sospeso il 27 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, si procederà oggi alla illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti al provvedimento in titolo, con rinvio delle votazioni alla seduta di domani, non avendo la Commissione bilancio ancora espresso il prescritto parere sugli emendamenti.

Il senatore DEMASI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

pur nella consapevolezza, da un lato, della necessità di eliminare alcuni intoppi procedurali che si frappongono alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e di risanamento dell'ambiente e, dall'altro, del carattere tecnico e transitorio del Governo,

impegna il Ministro per i lavori pubblici e per l'ambiente a predisporre al più presto, affinché possa, in questo scorcio di legislatura, essere avviato l'iter parlamentare, due provvedimenti legislativi concernenti rispettivamente la nuova legge quadro in materia urbanistico-ambientale e la revisione integrale delle norme che disciplinano il settore dell'edilizia pubblica e privata, poichè si appalesa necessario porre termine alle incertezze e perplessità dell'azione amministrativa che variamente interessa l'assetto del territorio ed il processo costruttivo, ma anche consentire agli operatori privati nuove possibilità di intervento.

In particolare:

1) la legge quadro di riforma della legislazione urbanistica ed ambientale, unitariamente intesa, dovrebbe riguardare essenzialmente i seguenti temi, con l'obiettivo di superare l'attuale sistema vincolistico attraverso le acquisizioni culturali dell'ampio dibattito ormai in corso da decenni nel Paese:

- a) i rapporti tra i soggetti istituzionali interessati;
- b) i rapporti tra programmi, piani e progetti;
- c) la varietà delle figure pianificatorie e le diverse modalità di attuazione e di intervento;
- d) il regime dei suoli;

2) la revisione integrale della disciplina del settore edilizio dovrebbe invece fondarsi su un nuovo rapporto tra i diversi soggetti interessati, ciascuno dei quali dovrebbe rientrare nel proprio ambito di competenze, proprio perchè la confusione dei ruoli ha portato non soltanto ad una dispersione di risorse ma anche ad uno stravolgimento delle scelte di fondo di carattere territoriale e programmatico, mentre il rilancio dell'edilizia privata con conseguente rilevante afflusso di capitali postula il superamento definitivo del sistema equo canone».

0/1755/1/8

DE CORATO, DEMASI, RAGNO, MEDURI

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

La relatrice FAGNI illustra gli emendamenti 1.1, 1.8, 1.11, 1.14 e fa presente che gli emendamenti 1.5 e 1.10 hanno carattere meramente formale.

Il senatore PEDRAZZINI illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.6, 1.9, 1.12 e 1.13.

Il senatore FALQUI, illustrando gli emendamenti 1.4 e 1.0.1, sottolinea in particolare le finalità sociali di quest'ultimo, rivolto soprattutto a soddisfare le esigenze abitative dei giovani.

Il senatore BACCARINI dà per illustrato l'emendamento 1.7.

Ha quindi la parola il senatore GERMANÀ il quale ritiene che l'emendamento 1.3, opportunamente modificato, potrebbe essere meritevole di considerazione, mentre dissente sull'emendamento 1.2

La senatrice ANGELONI dichiara di concordare con l'emendamento 1.1 della relatrice Fagni in quanto propone una diversa distribuzione dei fondi, tale da integrare le risorse deliberate dal CIPE e rendere immediatamente operativi gli interventi. Esprime invece forti perplessità sull'emendamento 1.2 in quanto, pur partendo da finalità di tipo federalista, può in realtà determinare una discriminazione a scapito delle regioni meridionali. Esprime poi un giudizio positivo sull'emendamento 1.3 che tuttavia andrebbe riformulato in modo tale da consentire ai proprietari privati di accedere agevolmente ai finanziamenti e realizzare in tal modo, anche indirettamente, le finalità sociali della normativa.

Il senatore BACCARINI, nel ritenere preferibili i criteri di distribuzione proposti dal Governo, e dopo essersi quindi dichiarato contrario all'emendamento 1.2 del senatore Pedrazzini, esprime l'avviso che l'emendamento 1.3 sia meritevole di attenzione, anche se andrebbe riformulato per ciò che riguarda la riduzione del tasso di interesse sui mutui nonchè il tetto massimo di mutuo concesso per metro quadrato di superficie.

Anche il senatore SCIVOLETTO esprime perplessità sull'emendamento 1.2, mentre esprime apprezzamento per l'emendamento 1.3 in quanto diretto al recupero di centri urbani.

Si associa la relatrice FAGNI, che sottolinea altresì l'esigenza di tale recupero soprattutto nelle realtà urbane minori dove tuttavia la proprietà risulta a volte frammentata fra diversi soggetti privati e pubblici e pertanto occorrerebbe individuare idonei strumenti per indirizzare l'attività del privato verso finalità sociali.

Dopo che il senatore STANZANI GHEDINI ha espresso perplessità in merito alla previsione di limiti di superficie per l'accesso ai mutui agevolati, il senatore DEMASI chiede chiarimenti sulle finalità dell'emendamento 1.3.

Il senatore PEDRAZZINI interviene quindi per chiarire che l'emendamento 1.2 ha una portata «provocatoria» e tende comunque ad individuare nuovi criteri di redistribuzione delle risorse. Quanto all'emendamento 1.3, l'obiettivo è riqualificare gli ambienti soprattutto dei centri storici e pertanto, per realizzare tale finalità, si dichiara disposto a modificarne il testo.

Si passa all'articolo 2.

La senatrice ANGELONI dà conto degli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5.

Il senatore PEDRAZZINI illustra gli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.7 e il senatore BACCARINI il 2.6.

Non essendovi interventi, si passa all'articolo 3.

Il senatore PEDRAZZINI illustra gli emendamenti 3.2 e 3.4, la senatrice ANGELONI il 3.3, la relatrice FAGNI il 3.1 e il 3.5 e il senatore BACCARINI l'emendamento 3.6.

Il PRESIDENTE propone, a questo punto, di sospendere brevemente l'esame del provvedimento per consentire all'Ufficio di Presidenza di riunirsi per valutare l'ulteriore iter dello stesso, nonchè per stabilire il programma dei lavori per la giornata di giovedì 6 luglio, considerato che è sconvocata la seduta pomeridiana dello stesso giovedì in conseguenza della sospensione dell'attività parlamentare, data la concomitanza dei lavori del Congresso del Partito democratico della sinistra.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato immediatamente per la programmazione dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, viene ripresa alle ore 17).

(1755) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Si passa all'articolo 4.

La senatrice ANGELONI dà conto dell'emendamento 4.1 e la relatrice FAGNI illustra gli emendamenti 4.2 e 4.7. Il senatore PEDRAZZINI illustra poi gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5. Il senatore BACCARINI dà conto dell'emendamento 4.6.

Successivamente, vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 5.1 e 5.2 e quindi la senatrice ANGELONI, dopo aver fatto proprio l'emendamento 5.0.1, illustra il 5.0.2.

Si passa all'articolo 6.

La senatrice ANGELONI illustra l'emendamento 6.1 e il senatore PEDRAZZINI ritira il 6.2.

Sull'articolo 7, interviene la relatrice FAGNI per fare proprio ed illustrare l'emendamento 7.1, nonchè per dar conto dell'emendamento 7.3.

Il senatore PEDRAZZINI illustra l'emendamento 7.2, mentre la senatrice ANGELONI, dopo aver fatto propri gli emendamenti 7.4 e 7.8, illustra gli emendamenti 7.5 e 7.7.

Il senatore CARPINELLI fa proprio l'emendamento 7.6 ed illustra gli emendamenti aggiuntivi 7.0.1 e 7.0.2.

Non essendovi interventi sui predetti emendamenti, il senatore PEDRAZZINI procede all'illustrazione dell'emendamento 8.1 e la relatrice FAGNI all'illustrazione dell'emendamento 9.1.

Successivamente, dopo che la senatrice ANGELONI ha illustrato l'emendamento 10.1, il senatore PEDRAZZINI ritira gli emendamenti 10.2 e 10.3.

Si passa all'articolo 11.

Il senatore PEDRAZZINI e la relatrice FAGNI illustrano rispettivamente gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Il senatore DEMASI, dopo aver fatto proprio l'emendamento 11.7, dà conto dell'emendamento 11.3, di contenuto identico all'11.4 e all'11.5 (quest'ultimo emendamento viene peraltro dichiarato decaduto per assenza del presentatore).

Il senatore BACCARINI illustra l'emendamento 11.6.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 11.

Il presidente BOSCO dà conto dell'emendamento 11.0.1, il senatore DEMASI degli emendamenti 11.0.2 e 11.0.4 e il senatore FALQUI degli emendamenti 11.0.5 e 11.0.6.

La relatrice FAGNI rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti, di natura formale, all'articolo 12 (12.1, 12.2 e 12.3).

Il senatore PEDRAZZINI illustra l'emendamento 13.1 ed infine la relatrice FAGNI dà conto del 13.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per giovedì 6 luglio, avrà luogo alle ore 9 anzichè alle ore 15, con all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 1905.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R029 000, C08, 0006*)*

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata per la programmazione dei lavori della prossima settimana alle ore 9,30 di giovedì 6 luglio, avrà inizio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1755

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate il 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono destinate ad integrare i finanziamenti del Programma quadriennale 1992-95 di edilizia residenziale approvato dal CIPE con deliberazione del 16 marzo 1994. Il C.E.R., entro 30 giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto, opera su tale importo le riserve previste dagli articoli 2, comma 1, lett. f) e 3, comma 1, lett. q) e lett. r-bis) della legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni e ripartisce la disponibilità residua tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella A (biennio 1994-95) allegata alla deliberazione del CIPE del 16 marzo 1994».

1.1

FAGNI, ANGELONI, SCIVOLETTO, CARPINELLI,
FALOMI, ROGNONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) lire 300 miliardi da ripartire fra le regioni proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994, da utilizzare per programmi di riqualificazione urbana, secondo bandi emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle stesse regioni, che adottano procedure e modalità secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, per l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni; qualora le regioni non pervengano alla conclusione di un accordo di programma con i comuni interessati entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i relativi finanziamenti vengono revocati di diritto e si aggiungono alle disponibilità del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179».

1.2

PEDRAZZINI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente.

«b) lire 300 miliardi, da ripartire fra le regioni proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994, da destinare dalle stesse regioni agli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, come definiti dalle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, da utilizzare per la concessione di mutui agevolati a soggetti pubblici o privati, proprietari o locatari di immobili, secondo i seguenti criteri:

1) gli interventi devono essere conformi alle normative statali e regionali vigenti, ai regolamenti comunali, agli *standards* abitativi ed alle tipologie di riferimento, alle norme per la sicurezza statica ed impiantistica;

2) i progetti relativi agli interventi devono essere presentati ai comuni che devono svolgere le verifiche di competenza e pervenire al rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, sentito il parere dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta; qualora il parere non venga reso entro tale termine si intende reso in senso favorevole e il sindaco può procedere autonomamente;

3) l'agevolazione finanziaria consiste esclusivamente nella riduzione al 3 per cento del tasso degli interessi sui mutui stipulati con gli istituti di credito;

4) l'importo del mutuo agevolato concesso non può superare il tetto massimo di lire un milione per ogni metro quadrato di superficie utile di progetto;

5) i mutui concessi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile e non sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato;

6) la regione stabilisce i criteri per l'assegnazione dei fondi e per la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito e certifica la congruità tecnico-economica degli interventi realizzati».

1.3

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «200 miliardi» con le parole: «100 miliardi»; conseguentemente allo stesso comma, lettera c) sostituire le parole: «100 miliardi» con le parole: «150 miliardi», ed alla lettera e) sostituire le parole: «767 miliardi» con le parole: «815 miliardi».

1.4

FALQUI

Al comma 1, lettera b), e al comma 2, dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni».

1.5

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.6

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere: «di cui lire 50 miliardi per il rifinanziamento del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13».

1.7

BACCARINI, ANGELONI, FALQUI, TERRACINI,
RADICE, FAGNI, DEMASI

Al comma 1 lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179».

1.8

FAGNI, ANGELONI, ROGNONI, CARPINELLI, FALOMI, SCIVOLETTO

Al comma 1 lettera e) sostituire le parole: «ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994» con le seguenti: «proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994».

1.9

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «16 marzo 1994», sono inserite le seguenti: «pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994».

1.10

IL RELATORE

Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493».

1.11

FAGNI, ANGELONI, FALOMI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ROGNONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Un quarto dei fondi utilizzati ai sensi della lettera b) del comma 1 sono riservati a cofinanziare, con contributi in conto interessi, interventi relativi ad opere pubbliche suscettibili di redditività da finanziare con capitali privati.

1-ter. I soggetti privati interessati agli interventi di cui al comma 1-bis possono, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, far pervenire alle amministrazioni pubbliche che rientrano nei benefici di cui alla presente legge, una proposta di intervento corredata da progetto di fattibilità tecnico-economico.

1-quater. Le Amministrazioni pubbliche entro i successivi 60 giorni devono comunicare ai soggetti pubblici proponenti il loro interesse. Il soggetto privato la cui proposta è stata considerata di interesse deve, entro 6 mesi dall'avvenuta comunicazione, far pervenire una proposta corredata dal progetto esecutivo, dal piano economico-finanziario certificati da un istituto di credito e dal progetto di gestione oltre che dai documenti, allorchè richiesti dall'Amministrazione con la comunicazione di cui al periodo precedente. L'amministrazione, entro 90 giorni dal ricevimento della proposta, deve adottare un provvedimento di approvazione della stessa o di diniego.

1-quinquies. Qualora l'amministrazione non ritenesse di dover accogliere la proposta di cui al comma 1-ter, dovrà obbligatoriamente rimborsare le spese sostenute e fatturate dal soggetto privato per la predisposizione dell'offerta nella misura del 75 per cento del totale.

1-sexies. Nel caso di più soggetti interessati al medesimo intervento, l'amministrazione dovrà attivare obbligatoriamente una procedura consuale secondo la normativa vigente in materia di appalti».

1.12

PEDRAZZINI

Sopprimere il comma 3.

1.13

PEDRAZZINI

Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso.

1.14

ANGELONI, FAGNI, SCIVOLETTO, CARPINELLI,
FALOMI, ROGNONI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

1. Il 50 per cento delle risorse di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è utilizzato per la costituzione di fondi da istituirsi presso le regioni, destinati alla soluzione dei problemi abitativi della categoria di cui alla successiva lettera a), sempre che ricorrano i presupposti di cui alle successive lettere b) e seguenti:

a) persone, anche non sposate, non legate da vincoli di parentela (ad eccezione del matrimonio) o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza mo-

rale e materiale, sia stata instaurata da almeno 2 anni dalla data della domanda del richiedente, sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia del convivente;

- b) che siano cittadini italiani;
- c) che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 abbiano compiuto i 21 anni di età e non abbiano superato i 31;
- d) che percepiscano un reddito annuo, complessivo, imponibile IRPEF, non superiore ai 22 milioni di lire;
- e) che siano residenti nel Comune dove è situato l'immobile locato.

2. Per accedere ai finanziamenti, il richiedente deve presentare domanda alla Regione competente, esibendo contemporaneamente, a pena di inammissibilità, un contratto di locazione intestato a proprio nome, la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e il contratto di lavoro o partita IVA di ciascun convivente, copia della comunicazione di cessione di fabbricato ex art.12 della legge 18 maggio 1978, n. 191;

3. Il richiedente deve dichiarare nei modi previsti dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 che sussistono in favore di lui e del convivente i seguenti requisiti:

- a) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto ed uso su alloggi;
- b) assenza di precedenti assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, con decreto di cui all'articolo 1, comma 3, definisce l'entità, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui ai precedenti commi».

1.0.1

FALQUI

Art. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I Contributi assegnati, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23.1.1982 come convertito dalla Legge 25.3.1982 n.94 dal Ministero LL.PP. - C.E.R. - ai destinatari finali, agli attuatori ed ai coordinatori di programmi di sperimentazione edilizia (compresi quelli di cui al comma 8) devono intendersi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633. Per far fronte all'aumento dei costi relativi ai maggiori oneri di sperimentazione, ricerca e coordinamento, il Ministero dei LL.PP. è autorizzato a prelevare dalle somme non utilizzate per i contributi sul suddetto Programma, un importo fino al 20 per cento di quanto dovuto ai soggetti attuatori e coordinatori per gli oneri di cui sopra».

2.1

ANGELONI, FAGNI, SCIVOLETTO, FALOMI, CARPINELLI, ROGNONI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457» con le seguenti: «ai programmi di riqualificazione urbana di cui alla lettera a) del comma 1».

2.2

PEDRAZZINI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457» con le seguenti: «ai programmi di riqualificazione urbana di cui alla lettera a) del comma 1».

2.4

PEDRAZZINI

Al comma 4, sostituire le parole: «ivi compresi i fondi destinati dalla delibera Cipe 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al D.L. 14/12/1974 n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2/1975, n. 7» con il seguente periodo: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al Comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189, per attuazione del programma di cui alla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto è emanato nelle stesse modalità di decreti di accredito già disposti a favore del Comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972».

2.3

ANGELONI, MANTOVANI, FAGNI, SCIVOLETTO,
CARPINELLI, FALOMI, ROGNONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il termine ultimo per l'applicazione agli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è fissato al 31 dicembre 1994. I lavori relativi a detti affidamenti dovranno iniziare entro e non oltre il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il Ministro dei Lavori Pubblici promuove e adotta entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano oltre a tutti gli Enti pubblici interessati, anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. Gli affidamenti per i quali non si perverrà alla sottoscrizione dell'accordo di programma, sono revocati».

2.5

ANGELONI, FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO,
ROGNONI, FALOMI

Al comma 5, dopo le parole: «31 dicembre 1995» aggiungere le seguenti: «nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il Ministro dei lavori pubblici promuove e adotta entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma parteciperanno oltre a tutti gli Enti pubblici interessati, anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. Gli affidamenti per i quali non si perverrà alla sottoscrizione dell'accordo di programma, sono revocati».

2.6

BACCARINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, per inizio dei lavori si intende l'impianto di cantieri e l'effettuazione, certificata dal direttore dei lavori e comprensiva di documentazione fotografica, da allegare al certificato di inizio lavori, di almeno il 30 per cento degli scavi per le opere previste».

2.7

PEDRAZZINI

Art. 3.

La rubrica è così sostituita: «(Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)».

3.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.2

PEDRAZZINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «ancorchè non ratificati» fino a: «in pendenza della ratifica» con le seguenti: «solo se già ratificati dal consiglio comunale, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I rimanenti programmi sono esclusi dalla attribuzione dei finanziamenti».

3.4

PEDRAZZINI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola ratificati inserire le seguenti: «nonchè le assegnazioni di aree effettuate a favore di interventi positivamente selezionati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro 60 gg. dalla data di conversione in legge del presente decreto».

3.3

ANGELONI, FAGNI, FALOMI, SCIVOLETTO, ROGNONI, CARPINELLI,

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto, al punto 7 della Delibera CIPE del 20 dicembre 1991, i canoni di locazione o di godimento degli alloggi per edilizia agevolata, finanziati ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991 n. 203, si applica quanto previsto dal punto 1.3 del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici - 5 agosto 1994 - Criteri e modalità per la definizione dei contributi in materia di edilizia agevolata».

3.5

FAGNI, ANGELONI, SCIVOLETTO, CARPINELLI, FALOMI, ROGNONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto al punto 7 della Delibera CIPE del 20 dicembre 1991, ai canoni di locazione o di godimento degli alloggi per l'edilizia agevolata, finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, si applica quanto previsto dal punto 1.3 del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici - 5 agosto 1994 - Criteri e modalità per la definizione dei contributi in materia di edilizia agevolata».

3.6

BACCARINI

Art. 4.

Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 8-bis dell'art. 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«8-bis. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 8, il Presidente della Giunta Regionale, nei successivi trenta giorni, ridetermina la

localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori previa verifica della sussistenza delle condizioni di rapida cantierabilità. Qualora il Presidente della Giunta Regionale non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le Regioni. Per favorire l'attuazione degli interventi il Presidente della Giunta Regionale può promuovere ed adottare un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 a cui partecipano i soggetti pubblici e privati interessati».

4.1

ANGELONI, FAGNI, CARPINELLI, FALOMI, SCIVOLETTO, ROGNONI

Al comma 1, le parole: «il comma 8-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398», sono sostituite dalle seguenti: «il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,».

4.2

IL RELATORE

Al capoverso 8-bis del comma 1 sostituire le parole da: «Il presidente della giunta regionale» fino a: «i successivi sessanta giorni» con le seguenti: «Il presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, promuove ed adotta».

4.3

PEDRAZZINI

Al comma 1, dopo il comma 8-bis richiamato, aggiungere il seguente:

«8-ter. Nell'accordo di programma di cui al comma 8-bis devono essere previste sanzioni pecuniarie, in rapporto al valore delle opere a cui si riferisce l'accordo, a carico dei sottoscrittori che non rispettano gli impegni assunti. Le parti che sottoscrivono l'accordo devono definire in modo univoco tempi, finanziamenti e procedure in modo da determinare le responsabilità di cui al precedente periodo».

4.4

PEDRAZZINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il numero 6) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

«6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate

a cura del comune entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente n. 5».

4.5

PEDRAZZINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 agosto 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da ritenersi modificative di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

4.6

BACCARINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'art. 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

4.7

FAGNI, ANGELONI, SCIVOLETTO, ROGNONI, FALOMI, CARPINELLI

Art. 5.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "l'opposizione non sospende gli effetti del decreto"».

5.1

PERUZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-ter. Il primo periodo del comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è abrogato».

5.2

PERUZZA

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di esecuzione di sfratti di immobili ad uso abitativo)

1. L'articolo 3, comma 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 61 è così modificato:

“È attribuita al prefetto la potestà di fissare i criteri di carattere generale circa l'attribuzione della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo, ad esclusione di quelli che non traggono origine da rapporti di locazione, e di derogare a quanto richiesto dall'ufficiale giudiziario determinando i tempi, le condizioni e le modalità di concessione della forza pubblica”.

2. L'articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 61 è così modificato:

“Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3, il prefetto si avvale periodicamente del parere della commissione di cui all'articolo 4, in relazione ai criteri per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo, tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario”.

5.0.1

FALQUI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Classifica dei comuni ad alta tensione abitativa)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole 31 marzo 1987 sono sostituite dalle parole 30 settembre 1995;

b) le parole 30 maggio 1985 sono sostituite dalle parole 8 aprile 1987;

c) la parola 1986 è sostituita dalla parola 1994”.

5.0.2

GUERZONI, ANGELONI, SCIVOLETTO, FAGNI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

ANGELONI, FAGNI, CARPINELLI, SCIVOLETTO,
ROGNONI, FALOMI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, devono essere scelti tra gli iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, oppure tra gli esperti iscritti alla sezione per gli esperti in materia residenziale, istituita nell'ambito del predetto albo ai sensi dello stesso articolo 8».

6.2

PEDRAZZINI

Art. 7.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Prezzo di cessione e tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). - 1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole "i quali" sono inserite le seguenti: "al momento della presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio".

2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole "su richiesta dell'acquirente" sono inserite le seguenti: "o dell'Ente gestore. Il prezzo di cessione degli alloggi può essere incrementato, a seguito della realizzazione di interventi manutentivi straordinari necessari ed indifferibili, di un importo pari al costo degli interventi stessi e, comunque, di una cifra non superiore al 20 per cento del prezzo definitivo sulla base del valore catastale".

3. Ai commi 12, lettera b) e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: "interessi pari al tasso legale" sono sostituite dalle seguenti: "interesse pari al costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio, o rendistato, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti"»

7.1

ALÒ

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Prezzo di cessione e tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). - 1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole "i quali" sono inserite la seguenti: "al momento della presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio".

2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il prezzo di cessione degli alloggi può essere incrementato, a seguito della realizzazione di interventi manutentivi straordinari necessari ed indifferibili, di un importo pari al costo degli interventi stessi e, comunque, di una cifra non superiore al 20 per cento del prezzo definitivo sulla base del valore catastale".

3. Ai commi 12, lettera b) e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: "interessi pari al tasso legale" sono sostituite dalle seguenti: "interesse pari al costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio, o rendistato, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti".

7.2

PEDRAZZINI

Al comma 1, dopo la parola «legale» sopprimere la virgola.

7.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non può comunque superare il 10 per cento».

7.4

FALQUI

Aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque non superiore al 10 per cento».

7.5

ANGELONI, FAGNI, SCIVOLETTO, CARPINELLI,
FALOMI, ROGNONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 513 è sostituito dal seguente:

“Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro sentite le Regioni, è stabilito in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 60 e dell'articolo 55 della anzidetta legge n. 865, con esclusione delle cooperative utilmente sorteggiate nei bandi di prenotazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 (allora gestione case lavoratori) ed è altresì stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla suddetta legge 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi. I requisiti di cui all'articolo 56 lettere d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1471 del 1963, sono rivalutati alla data della verifica della persistenza dei requisiti di legge”.

7.6

FALOMI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole "i quali" sono inserite la seguenti: "al momento della presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio".

7.7

FAGNI, ANGELONI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 560/93, primo periodo, sostituire le parole "entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa" con le parole "entro due anni dalla comunicazione del prezzo di cessione da parte dell'ente proprietario".

1-ter. Al comma 10, dell'articolo 1 della legge 560/93, dopo le parole "20 per cento" aggiungere il periodo: "Fatte salve le precedenti disposizioni, le regioni possono, sentiti gli Enti proprietari e le organizzazioni sindacali dell'utenza, ridurre o aumentare il prezzo di cessione degli alloggi fino ad un massimo del 20 per cento, per tener conto delle sperequazioni indotte dai valori catastali o per accertate condizioni di disagio abitativo e carenze di servizi".

7.8

FALQUI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In sostituzione del contributo previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1973, n. 36, l'Intendenza di finanza di Agrigento è autorizzata a cedere in proprietà gratuita l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato prima della data di entrata in vigore della presente legge ai proprietari di unità immobiliari colpite dalle alluvioni del 1971 e 1973.

2. Le domande per ottenere il beneficio di cui al comma 1 devono essere presentate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Intendenza di finanza di Agrigento e devono essere corredate dal titolo di proprietà e dal certificato di ubicazione rilasciato dal comune di Porto Empedocle da cui risulti la ubicazione dell'alloggio dichiarato distrutto o inagibile in dipendenza dalle alluvioni del 1971 e 1973».

7.0.1

LAURICELLA, SCIVOLETTO, CANGELOSI

Dopo l'articolo 7-bis aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. Gli immobili distrutti o dichiarati inagibili, ovvero le aree di risulta, sono trasferiti al patrimonio indisponibile del comune di Porto Empedocle al momento della stipula dell'atto di cessione gratuita.

2. Alla scadenza dei quattro mesi previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis, l'Intendenza di finanza di Agrigento provvede alla nomina, con proprio decreto, di cinque notai per la stipula degli atti di cessione gratuita degli alloggi.

3. In alternativa al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis, i proprietari di diverse unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili possono optare per la indennità di espropriazione, che viene corrisposta dal comune di Porto Empedocle ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere derivante dal comma 2 dell'articolo 7-ter è a carico degli acquirenti».

7.0.2

LAURICELLA, SCIVOLETTO, CANGELOSI

Art. 8.

Al comma 1, nel comma 13 richiamato, sopprimere le parole «rimangono nella disponibilità degli enti proprietari» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disponibilità sono impiegate secondo le modalità stabilite nel successivo comma 14».

8.1

PEDRAZZINI

Art. 9.

Al comma 1, dopo la parola «denominati» sopprimere il punto.

9.1

IL RELATORE

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

ANGELONI, FAGNI, ROGNONI, FALOMI, SCIVOLETTO, CARPINELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il CER per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 deve acquisire il parere obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

10.2

PEDRAZZINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Resta confermato che i criteri che il CER deve emanare ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, riguardano solo gli interventi di edilizia agevolata localizzati su aree esterne ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ovvero esterne a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. Tali criteri devono garantire:

a) che gli interventi localizzati in tali aree rispondano alle caratteristiche tipologiche previste per l'edilizia agevolata;

b) che i costi massimi vigenti per l'edilizia agevolata tengano conto della eventuale maggiore incidenza della componente relativa alle aree stesse, il costo delle quali non può comunque superare il 50 per cento del valore di mercato;

c) che i requisiti soggettivi degli acquirenti o assegnatari siano gli stessi previsti per gli immobili realizzati su aree 167 e fruente delle agevolazioni pubbliche».

10.3

PEDRAZZINI

Art. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1995 per gli edifici privati e al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili di proprietà pubblica e per gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblici».

11.1

PEDRAZZINI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1997».

11.2

FAGNI, ANGELONI, FALOMI, SCIVOLETTO, RIGNONI, CARPINELLI

Al comma 2, sopprimere le parole da «esclusivamente» fino alla fine del comma.

11.3

DE CORATO

Al comma 2, sopprimere le parole da «esclusivamente» fino alla fine del comma.

11.4

ALÒ

Al comma 2, sopprimere le parole da «esclusivamente» fino alla fine del comma.

11.5

TERRACINI

Al comma 2, dopo la parola «differito» aggiungere le seguenti: «al 31 dicembre 1996 ed».

11.6

BACCARINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le Amministrazioni dello Stato, in caso si necessità ed urgenza, possono utilizzare in locazione per loro uffici periferici immobili già realizzati con regolare concessione edilizia per uffici e che siano classificati nel N.C.E.U. alla categoria A/10, ovvero alla categoria B4.

11.7

GEI, PALOMBI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi per le case popolari)

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati elaborano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il piano di risanamento, redatto in termini finanziari e descrittivi, deve indicare:

a) l'entità e le cause del disavanzo finanziario con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 4;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione, in conformità a quanto indicato nei commi 5 e 6;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare la restituzione dell'anticipazione, secondo il piano di ammortamento predisposto ai sensi della lettera d), compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dal comma 14, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario nel periodo previsto per l'ammortamento dell'anticipazione.

3. Il piano di risanamento è inviato alla Regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti; detto piano si intende comunque approvato dopo l'inutile decorso del termine sopra indicato.

4. Il piano di risanamento finanziario approvato nei modi di cui al comma 3 è inviato, a cura dell'ente, alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Sezione autonoma concede l'anticipazione richiesta, a valere sulle disponibilità esistenti presso la stessa Sezione autonoma mediante accredito presso la competente Tesoreria dello Stato. La medesima Sezione autonoma dà comunicazione alla Regione dell'accredito e dei versamenti di cui al comma 6, dandone contestualmente notizia al Segretariato Generale del CER.

5. L'anticipazione è restituita dall'Ente in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitale e interesse, quest'ultimo pari all'interesse corrisposto sulle disponibilità indicate al comma 4. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 2 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento dell'anticipazione può essere esteso a quindici anni.

6. Le rate di ammortamento dovute all'ente sono versate da questo alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale, che le riattribuisce alla regione.

7. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del C.C. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto non determinano l'obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi».

11.0.1

Bosco

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi per le case popolari)

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati elaborano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il piano di risanamento, redatto in termini finanziari e descrittivi, deve indicare:

a) l'entità e le cause del disavanzo finanziario con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 4;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione, in conformità a quanto indicato nei commi 5 e 6;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare la restituzione dell'anticipazione, secondo il piano di ammortamento predisposto ai sensi della lettera d);

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario nel periodo previsto per l'ammortamento dell'anticipazione.

3. Il piano di risanamento è inviato alla Regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

4. Il piano di risanamento finanziario approvato nei modi di cui al comma 3 è inviato, a cura dell'ente, alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la Sezione autonoma concede l'anticipazione richiesta, a valere sulle disponibilità esistenti presso la stessa Sezione autonoma mediante accredito presso la competente Tesoreria dello Stato. La medesima Sezione autonoma dà comunicazione alla Regione dell'accredito e dei versamenti di cui al comma 6, dandone contestualmente notizia al Segretariato Generale del CER.

5. L'anticipazione è restituita dall'Ente in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitale e interesse, quest'ultimo pari all'interesse corrisposto sulle disponibilità indicate al comma 4. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 2 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento dell'anticipazione può essere esteso a quindici anni.

6. Le rate di ammortamento dovute all'ente sono versate da questo alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale, che le riattribuisce alla regione.

7. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di ERP di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del C.C. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto non determinano l'obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi».

11.0.2

SPECCHIA, DE CORATO, MEDURI, MOLINARI,
CURTO, DEMASI, GRIPPALDI, COZZOLINO,
RECCIA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di ERP di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del C.C. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto non determinano l'obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi».

11.0.4

SPECCHIA, DE CORATO, MEDURI, MOLINARI,
CURTO, DEMASI, GRIPPALDI, COZZOLINO,
RECCIA

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi per le case popolari)

1. Gli enti trasformati o costituiti a norma dell'articolo 16, aventi causa da Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, elaborano, entro sei mesi dalla loro trasformazione o istituzione, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il piano di risanamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

a) l'entità del disavanzo finanziario con l'esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 4;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione, in conformità a quanto indicato nei commi 5 e 6;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare la restituzione dell'anticipazione, secondo il piano di ammortamento predisposto ai sensi della lettera d);

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale da cui risulti la non sussistenza dei poteri di formazione di nuovo disavanzo finanziario nel periodo previsto per l'ammontare dell'anticipazione.

3. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla rice-

zione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti; detto piano si intende comunque approvato dopo l'inutile decorso del termine sopra indicato.

4. Il piano di risanamento finanziario approvato nei modi di cui al comma 3 è inviato, a cura dell'ente, alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la sezione autonoma concede l'anticipazione richiesta a valere sulle disponibilità esistenti presso la stessa sezione autonoma, attribuite a ciascuna regione mediante accredito presso la competente tesoreria dello Stato. La medesima sezione autonoma dà comunicazione alla regione per quanto indicato nel comma 6 dandone contestuale notizia alla direzione generale per i problemi abitativi.

5. L'anticipazione è restituita dall'ente in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitale e interesse, quest'ultimo pari all'interesse corrisposto sulle disponibilità indicate al comma 4. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 2 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento dell'anticipazione può essere esteso a quindici anni.

6. Le rate di ammortamento dovute dall'ente sono versate da questo alla sezione autonoma che le riattribuisce alla regione.

7. I fabbricati di proprietà e in gestione degli IACP sono esentati dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

11.0.5

FALQUI

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi a favore dell'occupazione nel settore del recupero edilizio e del restauro urbano)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 è sostituito dai seguenti commi:

“1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio realizzati dai Comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative, da condomini, da proprietari singoli e da consorzi tra i soggetti suddetti.

2. Gli alloggi recuperati con i contributi del presente articolo, se abitati dal proprietario, non possono essere alienati per un periodo minimo di otto anni; altrimenti sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 possono essere altresì destinati alla corresponsione di contributi alle imprese di costruzione per la parziale copertura del costo del lavoro per i giovani assunti

in prima occupazione e per la retribuzione dei lavoratori impegnati in corsi di formazione per il periodo massimo di due mesi.

4. Ai fini della promozione di un programma di interventi per il recupero edilizio di cui al comma 1, le regioni si impegnano ad utilizzare una quota delle risorse a loro attribuite che risultano giacenti nella Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa Depositi e Prestiti, per la costituzione di un fondo presso la Presidenza della Giunta Regionale, destinato alla realizzazione di un programma di interventi per il recupero edilizio.

5. Le regioni definiscono modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei destinatari.

6. Nell'individuazione dei destinatari di cui al comma 5, la priorità viene assegnata ai seguenti interventi:

- a) interventi diretti al recupero abitativo di cui all'articolo 31 della legge 457/78;
- b) interventi in zone sismiche e adeguamento antisismico;
- c) interventi inseriti nei programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 della presente legge;
- d) interventi diretti all'adeguamento degli impianti elettrici alle norme cui agli articoli 8 e 30 della legge n. 10/91.
- e) immissione sul mercato di alloggi attualmente sfitti;
- f) interventi relativi ad immobili ricompresi nelle categorie catastali A4 ed A3."

7. Qualora la regione non provveda alla costituzione del fondo di cui al comma 4 entro 90 giorni dal trasferimento effettivo delle risorse in virtù del medesimo comma, in conformità all'articolo 1 della legge 493/93 il CIPE avrà la facoltà di deliberare la revoca, da disporsi nei successivi 20 giorni con decreto del Ministro dell'ambiente, delle somme ad essa assegnate. Le somme revocate vengono utilizzate per la costituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11.0.6

FALQUI

Art. 12.

Al comma 1, le parole «e n. 94 dell'8 aprile 1994)» sono sostituite dalle seguenti: «e n.81 dell'8 aprile 1994)».

12.1

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «n. 237 del 7 ottobre 1994)» sono sostituite dalle seguenti: «n. 237 del 10 ottobre 1994)».

12.2

IL RELATORE

Al comma 2, le parole «articolo 17, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma terzo,».

12.3**IL RELATORE****Art. 13.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'erogazione dei fondi di cui al comma precedente è subordinata alla pubblicazione da parte delle regioni e del Ministero dell'ambiente della situazione analitica dello stato di fatto dell'attuazione del piano triennale di interventi per la tutela ambientale 1994-1996 e di quello precedente. Lo stato di fatto deve evidenziare, per ogni intervento, il costo iniziale, il costo attuale comprensivo di eventuale revisione prezzi, la data di inizio dei lavori, la data di affidamento dell'appalto o della concessione o della trattativa privata, lo stato di esecuzione, l'esistenza di eventuali contenziosi, il numero, la consistenza ed i motivi di eventuali sospensioni e perizie, il numero, il tipo di permessi o nullaosta richiesti o resisi necessari dopo l'inizio dei lavori, la sufficienza dei fondi previsti, gli eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti e le relative motivazioni.»

13.1**PEDRAZZINI**

Al comma 11, le parole «all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305».

13.2**IL RELATORE**

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Intervengono il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Luchetti e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1814) Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 28 giugno.

Il presidente FERRARI dà lettura del parere, favorevole con osservazioni, espresso dalla 1ª Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge.

Ricorda quindi di avere provveduto a trasmettere il fascicolo degli emendamenti alle Commissioni 1ª e 5ª per il relativo parere.

Precisa quindi, su domanda del senatore ROBUSTI, che la richiesta di parere su emendamenti alle citate Commissioni - oltre ad essere imposta nei casi previsti dal Regolamento del Senato per la sede deliberante - rientra nella prassi opportunamente seguita, per la proficuità dei lavori, anche in sede referente proprio per completare il quadro delle problematiche da affrontare, su cui poi la Commissione di merito potrà liberamente decidere ed esaurientemente riferire, con cognizione di causa, all'Assemblea.

Il ministro LUCHETTI prende quindi la parola per esprimere alcune considerazioni di carattere generale sui 59 emendamenti presentati al disegno di legge.

Premesso che considera positivamente la ricucitura relativa all'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari circa gli aspetti della normativa comunitaria, auspica una adeguata riflessione sulle altre linee di tendenza emerse in ordine al ruolo delle Regioni

nell'erogazione delle provvidenze della Comunità ai produttori agricoli e nelle fasi di istruttoria e di controllo.

Successivamente precisa che è improprio definire istruttoria l'attività di assistenza nella redazione e presentazione delle domande di aiuto comunitario; pone l'accento sulla necessità di incardinare nell'Eima la fase finale dell'erogazione e ribadisce l'esigenza di radicare l'assetto di rappresentatività nel trinomio Ministero - Comitato - Regioni.

Dichiarato quindi di considerare un punto di equilibrio la possibilità di delega ad un Sottosegretario e di concordare su un Comitato consultivo esteso a tutte le categorie interessate, il Ministro esprime riserva sui Comitati interprofessionali cui attribuire compiti di gestione che sono da considerare estranei all'ente di intervento sul mercato e manifesta perplessità circa compiti affidati ad organismi sostitutivi dell'Amministrazione pubblica.

Avviandosi alla conclusione sottolinea la necessità di avere gli organismi di controllo previsti dalla normativa comunitaria nei comparti dell'olio e del tabacco e preannuncia la presentazione di due emendamenti tecnici riguardanti la possibilità, e non l'obbligo, d'avvalersi anche di taluni organismi per la fase istruttoria e il commissariamento.

Il relatore BORRONI, preso atto della procedura finora seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti, si dice disponibile ad accedere ad una sede ristretta di discussione sugli emendamenti che consenta di ridurre i problemi, purchè poi non si ritorni, sul piano formale, al punto di partenza.

Il senatore ROBUSTI dichiara di aderire ad una richiesta di esame in sede ristretta ma solamente per la giornata di oggi.

Il senatore CUSIMANO osserva che le considerazioni esposte dal Ministro importano una revisione del testo. Si tratta, egli aggiunge, di un contributo al dibattito e di una accelerazione dei tempi, che possono scaturire dai chiarimenti e dagli emendamenti preannunciati dal Governo.

Il ministro LUCHETTI rileva d'avere espresso alcune considerazioni generali sul pacchetto di emendamenti, nei quali sono contenuti elementi su cui appare possibile ritrovare la posizione del Governo. La proposta del senatore Borroni, egli aggiunge, consente al Governo di dare un ulteriore contributo.

Il senatore ORLANDO, rilevato il processo di stratificazione verificatosi nella reiterazione del provvedimento in esame, osserva che si è proceduto con un esame di aspetti particolari, smarrendo il quadro d'insieme.

Posta quindi la necessità di mettere preliminarmente in discussione l'assetto degli organi dell'ente, si sofferma sul parere della 1^a Commissione, ad avviso della quale il testo non tiene conto adeguatamente delle competenze regionali.

Auspicato quindi che non si smarrisca il ruolo delle Regioni, invita ad avviare l'esame partendo dalle questioni generali, tracciando prelimi-

narmente l'indirizzo da seguire per evitare di perdersi poi, come nel caso dell'Agecontrol, nei particolari.

Il relatore **BORRONI** chiarisce che non si tratta di istituire una Sottocommissione (a meno che non emergano nuovi rilevanti elementi), bensì di verificare i vari punti, subito dopo la seduta, in una riunione informale.

Il senatore **CUSIMANO** pone l'accento sull'esigenza, sottolineata dal senatore Orlando, di sciogliere preliminarmente, fra i tanti nodi, quello degli organi dell'ente.

Il relatore **BORRONI** osserva che l'ente è un organismo strumentale, che non può svolgere il ruolo di interlocutore del Comitato comprendente il Ministro e i rappresentanti delle Regioni.

Il senatore **LA RUSSA** sottolinea la concordanza di intenti per giungere ad una informale discussione che faciliti qualche soluzione.

Il senatore **NATALI** osserva che si tratterebbe di «sciorinare» gli argomenti e di sciogliere - come ha chiesto il senatore Orlando - i nodi di fondo relativi alla struttura e al controllo.

Ritiene utile la proposta del relatore Borroni, tenuto anche conto dell'importante contributo che potrà dare il Ministro.

Il senatore **ROBUSTI** chiede che sia messo ai voti l'ordine del giorno da lui illustrato e dichiara che, per motivi di gentilezza, è disposto a partecipare ad una riunione informale. Circa gli organi e i controlli non ritiene siano maturate nuove posizioni; su altri punti - egli conclude - potrebbero emergere convergenze.

Il senatore **BUCCI** ritiene opportuno un momento di riflessione sui punti fondamentali; chiede chiarimenti al senatore Robusti in ordine alla posizione del Gruppo Lega Nord circa le osservazioni concernenti il rispetto della normativa comunitaria e si dice comunque disponibile al confronto.

Il senatore **DI MAIO** ritiene utile dedicare un pò di tempo ad un confronto informale, senza la tensione e la stanchezza che sono scaturiti dall'aver appesantito l'articolo 2. Rivedere, alla luce degli emendamenti, i nodi della struttura organizzativa può aiutare a semplificare ed a giungere ad una ragionevole convergenza.

Il presidente **FERRARI** conviene sull'opportunità di riunirsi informalmente subito dopo la seduta per soddisfare una esigenza da tutti condivisa.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1568) BORRONI ed altri. - Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF)

(1661) ROBUSTI ed altri. - Istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DI MAIO riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, premettendo che l'assetto della ricerca si basa su tre fondamentali punti di riferimento: l'Università, gli enti di ricerca, la piccola e media industria. Alla struttura universitaria è stata affidata la ricerca di base; agli enti quella finalizzata e al sistema dei produttori la ricerca applicata.

Lo sviluppo di questi tre poli - prosegue il relatore - non è stato equilibrato, dimostrandosi «scadente» la ricerca applicata.

Rilevato poi che anche l'attività di ricerca degli enti pubblici è stata non omogenea e dispersiva, il relatore Di Maio si sofferma sull'attività di vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'Enea; evidenzia l'inefficacia delle funzioni di coordinamento e la pluralità degli istituti di ricerca nel comparto agricolo, cui si aggiungono enti come l'Istituto nazionale della nutrizione, che non sono enti strumentali del Ministero delle risorse agricole ma si avvicinano alle caratteristiche del CNR.

Ribadita, successivamente, la dispersione funzionale e territoriale degli enti di ricerca in agricoltura, il relatore richiama l'attenzione sui problemi dell'allocazione delle risorse e d'una ricerca comparabile con quella europea; evidenzia che il disegno di legge n. 1661 fa riferimento alla mozione approvata dalla Camera dei deputati circa la necessità di razionalizzare gli enti di ricerca e che il disegno di legge n. 1568 distingue fra i vari enti e insiste su una ipotesi di forte decentramento sul territorio.

Passa quindi ad esporre, più in dettaglio, la differenza fra le ipotesi considerate nei due disegni di legge, illustrando un grafico (di cui distribuisce copia) sugli organigrammi dell'ENRAAF e dell'ERSTEAF, con particolare riferimento al carattere strumentale degli enti, alla partecipazione alle decisioni e alle attività delle aree di ricerca, nonché ai vari tipi di laboratorio ed alla interdisciplinarietà.

Conclude dichiarandosi disponibile ad ulteriori delucidazioni su specifica richiesta.

Il presidente FERRARI ringrazia il relatore e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

172^a Seduta*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1659) ZACCAGNA ed altri. Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 giugno.

Ha inizio la discussione generale.

Il relatore BECCARIA presenta l'emendamento 1.1 che estende a tutte le imprese creditrici dell'EFIM i benefici previsti dal disegno di legge in titolo. Ribadisce, inoltre, che la mancanza di una clausola di copertura finanziaria si giustifica con il fatto che le spese previste non aggravano il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario ZANETTI esprime la contrarietà del Governo all'emendamento illustrato dal relatore in quanto ritiene che il ritardo del pagamento delle imposte da parte delle imprese creditrici dell'EFIM comporti problemi di copertura finanziaria.

Il relatore BECCARIA osserva che gli eventuali oneri determinati dall'emendamento 1.1 appaiono del tutto trascurabili.

La senatrice BALDELLI sottolinea l'importanza di valutare attentamente le ripercussioni sul bilancio statale dell'emendamento presentato dal relatore Beccaria.

Il presidente CARPI osserva che talune imprese creditrici nei confronti di alcune società del gruppo EFIM hanno assunto un comportamento alquanto discutibile allorché si sono rifiutate di pagare i propri debiti nei confronti di altre società del medesimo gruppo. al riguardo,

pertanto, sarebbe opportuno prevedere l'inammissibilità della sospensione relativa al pagamento delle imposte per quelle imprese creditrici del gruppo EFIM che, a loro volta, non abbiano previamente onorato i propri debiti. Dà poi conto del parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione, mentre avverte che non è ancora pervenuto il parere sul testo del disegno di legge da parte della Commissione bilancio la quale dovrà altresì valutare l'emendamento 1.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C10^a, 0035^a)

Il presidente CARPI comunica che nella seduta di domani 5 luglio, alle ore 16, riprenderà l'esame del disegno di legge n. 252, in materia di caratteristiche mercologiche dei carburanti. Invita, poi, i Gruppi parlamentari a designare i propri rappresentanti nel comitato ristretto costituito per proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 398 e 872 sull'attività dei locali discoteca. Accogliendo una sollecitazione del senatore Lorusso, fa presente che in sede informale si potrà procedere all'audizione delle categorie interessate, secondo quanto stabilito dalla Commissione nel corso della discussione generale.

Propone, inoltre, che nella prossima settimana abbia luogo una audizione del Ministro dell'industria e dei commissari straordinari competenti per la cartiera di Arbatax, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Sempre nella prossima settimana, la Commissione ascolterà i rappresentanti del gruppo RIVA, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale.

La Commissione unanime conviene.

La senatrice BALDELLI chiede che la Commissione proceda all'audizione del Governo in merito ai tempi e alle modalità di privatizzazione dell'Enel.

Il senatore LOMBARDI CERRI chiede che la Commissione acquisisca maggiori informazioni sul personale dipendente dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta assegnato ai laboratori.

Il senatore LARIZZA sollecita il prosieguo dell'esame del disegno di legge concernente la riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI comunica che, in considerazione del concomitante inizio dei lavori congressuali del Partito democratico della sinistra, la seduta della Commissione già convocata per giovedì 6 luglio, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

Art. 1.

Al comma 1 dopo le parole: «legge 17 febbraio 1994, n. 111», inserire le seguenti: «e da parte di tutte le altre imprese creditrici».

1.1

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

123ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro**(Seguito dello svolgimento e rinvio)
(R048 000, C11ª, 0002ª)

Il presidente SMURAGLIA riassume anzitutto le attività svolte dalla Commissione nello svolgimento dell'indagine e illustra i temi che saranno oggetto del documento finale che presenterà alla Commissione in una prossima seduta. Ricostruisce quindi le motivazioni che hanno portato all'approvazione della legge n. 125 del 1991, ascrivibili in parte alla necessità di rendere più attuale la normativa in materia di parità tra i sessi, risalente al 1975, e in parte al dibattito sviluppatosi in sede comunitaria su questo tema. Il nuovo assetto normativo stabilito dalla legge n. 125 è volto a realizzare una parità sostanziale tra i sessi, non solo nell'accesso da parte delle donne al mondo del lavoro, ma anche nelle *chances* offerte nell'ambito dell'attività lavorativa. Lo strumento innovativo posto in essere dalla legge è costituito dalle cosiddette «azioni positive» e dalla conseguente possibilità per le donne di poter ricorrere in giudizio contro discriminazioni indirette e collettive. La legge prevede poi la creazione di una rete di consiglieri di parità, a livello regionale e provinciale, necessaria per porre in essere le azioni positive all'interno delle realtà lavorative pubbliche e private. Il Presidente fa quindi presente che preziose informazioni sullo stato di attuazione della legge sono contenute nella relazione che il Governo ha di recente presentato al Parlamento con notevole ritardo rispetto alla scadenza prevista; da tale relazione, dalle informazioni ricavate nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione e dai sopralluoghi svolti a Milano, a Firenze e a Napoli emerge con grande evidenza la mancanza di una diffusa volontà di applicare la legge. In primo luogo, non sono state predisposte le necessarie strumentazioni di tipo logistico e finanziario a supporto dell'attività dei consiglieri di parità; le azioni positive, poi, hanno proba-

bilmente svolto una funzione diversa rispetto a quella prevista dalla legge, essendosi focalizzate prevalentemente su aspetti di formazione. Poco si è prodotto, inoltre, sul piano giudiziario e anche in relazione alla figura dei consiglieri di parità la legge è stata solo in parte applicata: in numerose regioni non sono stati ancora nominati, e dove invece lo sono stati non hanno avuto a disposizione i mezzi necessari a svolgere le loro funzioni. L'altra questione, messa in luce da tutti i soggetti auditi, è la mancata attuazione dell'articolo 9, che prevede la presentazione da parte delle imprese di informazioni relative alla composizione, maschile e femminile, della manodopera da loro impiegata; il modulo predisposto a tal fine dal Ministero del lavoro è stato oggetto di una impugnazione da parte dell'associazione degli imprenditori presso il TAR del Lazio, il quale non ha ancora assunto nessuna decisione in merito. Anche i rapporti tra il Comitato per le pari opportunità istituito presso il Ministero del lavoro e la Commissione nazionale per la parità tra uomo e donna, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio, sono stati oggetto di rilievi, tutti confluenti nella necessità di una più precisa definizione dei compiti che eviti inutili sovrapposizioni. Il presidente Smuraglia ritiene, in conclusione, che la legge n.125 non rappresenti un fallimento, anche se essa necessita di interventi di natura amministrativa e finanziaria che ne agevolino, sul piano applicativo, le finalità; giudica inoltre che vi sia un problema, da non sottovalutare, di cattiva conoscenza della legge, per risolvere il quale sarebbe necessaria una campagna di informazione e di sensibilizzazione dei soggetti interessati.

Interviene quindi il senatore DE LUCA, il quale sottolinea che, trattandosi nel caso della legge n.125, di una legge di promozione, sono certamente necessarie le strutture materiali per la sua attuazione, ma rileva anche la mancanza, da parte degli organi deputati alla sua applicazione, di un'analisi approfondita sulle cause che ostacolano una sostanziale parità tra i sessi. Dovrebbero essere verificati in modo più soddisfacente i motivi per cui, a parità di professionalità, le donne sono discriminate nei luoghi di lavoro e dovrebbe essere impostata una strategia di tipo culturale volta ad analizzare in profondità il fenomeno: ma proprio i soggetti che dovrebbero realizzare la parità di *chances* sembrano mancare di mezzi culturali adeguati a promuovere la legge.

Il senatore TAPPARO dopo aver ringraziato il Presidente per l'impegno personale profuso nell'indagine, mette in rilievo la drammatica insufficienza di informazione e la conseguente necessità di una campagna di sensibilizzazione presso i soggetti cui la legge si rivolge. Condivide il giudizio del Presidente sulla inadeguatezza degli strumenti operativi a cui l'attuazione della legge è demandata e sottolinea infine come il concetto di pari opportunità sia più sofisticato di quello più immediato di parità e come questa sia una ragione per cui esso stenta ad essere compreso nella sua pienezza di diritto: a questo fine l'indagine svolta dalla Commissione potrebbe rappresentare un importante contributo.

Il senatore SPISANI ritiene che il senatore De Luca abbia ben colto il problema fondamentale legato all'attuazione della legge n. 125; ritiene pertanto che la soluzione migliore per un suo radicamento sia quella di insistere affinché, sia pure lentamente, vi sia consapevolezza dei diritti

che essa attribuisce e tutela. Dichiaro quindi di condividere le linee annunciate dal Presidente per la stesura del documento da presentare alla Commissione e ritiene infine, come appartenente alla categoria degli imprenditori, che lo sforzo di diffondere i nuovi strumenti offerti dalla legge possa e debba essere fatto anche presso le imprese.

Prende per ultima la parola la senatrice DANIELE GALDI, che sottolinea come le carenze della legge siano state egualmente rilevate in tutte le città in cui i sopralluoghi sono stati svolti. Non ritiene poi di dover giudicare negativamente il fatto che le azioni positive si sono concentrate soprattutto nel campo della formazione, poichè è proprio questo lo strumento per favorire il reingresso nel mercato del lavoro delle donne, i primi soggetti ad esserne espulsi. Osserva quindi come siano spesso le donne a rifiutare posti di più alto grado all'interno dei luoghi di lavoro, in quanto la loro presenza è fortemente richiesta dall'organizzazione sociale fuori dal mondo del lavoro. Ritiene infine estremamente opportuno pubblicizzare adeguatamente i risultati dell'indagine conoscitiva, che possono fornire un contributo ad una più fattiva attuazione della legge.

Il senatore TAPPARO si associa all'auspicio, formulato da ultimo dalla senatrice Daniele Galdi, che la più ampia pubblicità sia data alle risultanze dell'indagine.

Il presidente SMURAGLIA fa presente, a quest'ultimo riguardo, che sul piano regolamentare è prevista la pubblicazione di un documento finale che potrà essere distribuito e diffuso, al pari di tutti gli altri atti del Senato; si potrà comunque studiare la possibilità di individuare i modi per diffondere il più possibile i risultati dell'indagine.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995****90ª Seduta***Presidenza del Presidente***ALBERTI CASELLATI***indi del Vice Presidente***MANARA**

Intervengono il ministro della sanità Guzzanti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione della deliberazione adottata in data odierna dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi di sospendere l'attività parlamentare in occasione del prossimo congresso del Partito democratico della sinistra, propone di sconvocare la seduta della Commissione già convocata per giovedì 6 luglio alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle trasfusioni di sangue in Italia: audizione del Ministro della sanità.
(R048 000, C12ª, 0002ª)

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato brevemente le finalità dell'odierna audizione, ha la parola il ministro GUZZANTI, il quale rileva innanzitutto come la legge n. 107 del 1990, relativa alla disciplina delle attività trasfusionali – che pure aveva suscitato molte aspettative all'atto della sua approvazione – si è purtroppo palesata inadeguata. Ciò sia a causa del rapido mutamento del contesto in cui si è trovata ad operare, sia a causa della mancata previsione di periodici strumenti di controllo e verifica. Non solo infatti quando quella normativa fu adottata non era stato ancora avviato il processo di aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, nè quello di una loro riduzione in termini assoluti, ma mancava anche ogni momento di confronto fra struttura centrale e

strutture periferiche. A cinque anni di distanza dalla sua entrata in vigore, si deve quindi prendere atto che molti degli interventi da essa previsti non sono stati attuati, come ad esempio il trasferimento della Croce Rossa italiana e dell'AVIS al settore pubblico. Difficoltà interpretative hanno poi incontrato sia il concetto di «bacino di utenza», sia l'articolo 10, che è stato spesso inteso come favorevole ad una sorta di monopolio.

In attesa che si verifichino le condizioni politiche e parlamentari per una revisione legislativa della legge n. 107, il Ministero ha comunque proceduto alla attivazione di una serie di controlli sia per quanto riguarda le donazioni che per quanto riguarda i donatori. Con riferimento a questi ultimi, il registro nazionale dei casi di AIDS, organizzato per tipologie di contagio, ha permesso di verificare che solo l'1,1 per cento dei contagi è dovuto alle trasfusioni e una percentuale inferiore all'1 per cento è provocata dagli emofilici. Tali dati sono in linea con le medie europee, il che dimostra la sostanziale adeguatezza dei controlli eseguiti in Italia sui donatori.

Per quel che riguarda la sorveglianza sulle donazioni, occorre purtroppo riconoscere che l'Istituto superiore di sanità non ha ottenuto ancora tutti i dati di cui necessita per elaborare statistiche soddisfacenti, soprattutto a causa della inadempienza di alcune regioni: è comunque possibile affermare che, rispetto al passato, è stato evitato un numero crescente di donazioni provenienti da soggetti portatori di HIV.

I dati acquisiti dimostrano peraltro un forte squilibrio territoriale nell'effettuazione delle donazioni. Al Centro-Sud la percentuale di donazioni è infatti assai inferiore rispetto a quella registrata al Nord, il che non impedisce tuttavia all'Italia di raggiungere una situazione di sostanziale autosufficienza rispetto al fabbisogno annuale. Per quel che riguarda invece gli emoderivati, la situazione è assai meno rosea, dal momento che in questo campo è necessario un ricorso molto più elevato alle importazioni, con il rischio di mettere in circolazione un prodotto sottoposto a controlli meno accurati.

Al fine di constatare lo stato di attuazione della normativa attualmente vigente in materia di trasfusioni - prosegue il Ministro - è stata comunque disposta l'effettuazione di una indagine da parte del Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) dei Carabinieri. Le risultanze di detto rapporto, che egli consegna alla Commissione, dimostrano l'importanza di verifiche periodiche al fine di poter effettuare confronti a distanza di tempo.

Quanto alla riorganizzazione delle attività trasfusionali, egli fa presente che la legge n. 107 attribuiva al Ministero ampi margini di manovra che egli ha ritenuto di utilizzare attraverso la elaborazione di quattro decreti sui quali si è recentemente espressa la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e che sono ora sottoposti al vaglio della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni. Un quinto decreto è ancora in fase di elaborazione e necessiterà di tempi più lunghi anche perchè, essendo destinato ad assumere la forma di un regolamento, sarà sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

I quattro decreti predisposti riguardano tematiche di grande rilievo: il rapporto convenzionale fra le strutture dotate di frigoemoteche e centri trasfusionali; la revisione dei comitati trasfusionali e l'istituzione della figura del medico referente nelle case di cura private; le conven-

zioni con i produttori di emodiagnostici e l'attivazione di un gruppo di lavoro presso l'Istituto superiore di sanità per il monitoraggio delle attrezzature utilizzate nelle trasfusioni; la promozione delle donazioni in quelle aree del paese nelle quali attualmente esse risultano più carenti.

Il Ministro ritiene realistico che i quattro decreti possano essere definitivamente approvati entro il corrente mese di luglio ed essere operativi a decorrere dal prossimo autunno. Per quanto riguarda invece il quinto decreto, volto a disciplinare i rapporti tra le unità sanitarie locali e le aziende, individuando da un lato le competenze delle regioni e dall'altro i compiti di coordinamento a livello nazionale spettanti all'Istituto superiore di sanità, esso non entrerà in vigore presumibilmente prima della fine dell'anno.

Si apre il dibattito.

Il senatore TORLONTANO esprime preoccupazione per lo squilibrio rilevato dal Ministro con riferimento alle donazioni effettuate nelle diverse aree geografiche del paese. A ciò si aggiunge la considerazione che i donatori meridionali sono prevalentemente occasionali e pertanto potenzialmente più pericolosi. Al fine di evitare il ripetersi di fenomeni incresciosi quali quelli anche recentemente sottoposti al vaglio della magistratura, occorrerebbe allora prevedere precise sanzioni a carico di chi viola ovvero elude le disposizioni normative vigenti. A tale proposito egli rivolge al Ministro un preciso quesito in ordine alle effettive capacità professionali del personale addetto, nell'ambito del ministero della sanità, alle trasfusioni.

Per quel che riguarda poi la scarsa disponibilità registrata con riferimento agli emoderivati, egli ritiene che dovrebbe essere incentivato il frazionamento del sangue donato, al fine di evitare il più possibile il ricorso ad importazioni non assistite da adeguate garanzie. Anche a questo proposito egli chiede al Ministro dati precisi in ordine al frazionamento del sangue effettuato nelle diverse aree del paese.

Il senatore Torlontano si sofferma quindi sulla attività delle imprese produttrici degli emoderivati, sottolineando in particolare che, benché la legge n. 107 del 1990 prevedesse che ci fossero tre aziende dislocate nelle tre maggiori aree del paese, nei fatti si è giunti ad una situazione di sostanziale monopolio che ha provocato consistenti malumori e disagi.

L'allarme ingenerato nell'opinione pubblica dai recenti avvenimenti ha inoltre provocato una forte contrazione delle donazioni. Sorge allora spontanea la domanda se le azioni di sequestro condotte dalla magistratura fossero effettivamente necessarie, ovvero si sia trattato di un inutile scandalismo, accentuato dai toni senz'altro esagerati con cui la stampa ne ha dato notizia.

In vista di una revisione legislativa, conclude l'oratore, occorre quindi porre mano ad una razionalizzazione dei centri trasfusionali, anche attraverso l'attivazione di procedure di mobilità del personale, tenendo nella dovuta considerazione le potenzialità insite in una migliore organizzazione anche del servizio di soccorso stradale.

La senatrice MODOLO chiede se il Ministro non ritenga utile rendere pubblici i dati relativi alle inadempienze di alcune regioni rispetto

ai loro doveri di informazione e di controllo. Ella chiede altresì quali misure il Ministro giudichi opportune al fine di conseguire una migliore utilizzazione del sangue donato, associandosi nel contempo alle considerazioni del senatore Torlontano in ordine alle azioni di sequestro recentemente condotte dalla magistratura nei confronti di alcune unità di sangue.

Ella pone infine un quesito in ordine alle modalità con cui vengono effettuate le trasfusioni nelle case di cura.

Il senatore SIGNORELLI ritiene che la legge n. 107 del 1990 non sia stata pienamente compresa da chi aveva il compito di applicarla. In alcuni casi, come ad esempio quello della regione Lazio, essa è stata addirittura elusa dagli amministratori locali, che non hanno provveduto ad approvare il «piano sangue». In tale contesto, assumono particolare rilevanza i controlli che devono essere svolti a livello nazionale, anche al fine di contenere il più possibile il ricorso a «donazioni mercenarie» che, purtroppo, non si verificano solo all'estero.

Quanto poi alla situazione di monopolio verificatasi nel settore della produzione degli emoderivati, questione già sollevata dal senatore Torlontano, egli chiede al Ministro da un lato di chiarire come sia stato possibile consentire ad un'unica azienda di raggiungere una posizione dominante di così grande rilievo e dall'altro di fornire assicurazioni in ordine ai futuri assetti di mercato.

Il senatore XIUMÈ chiede al Ministro alcune precisazioni in ordine alla tabella riassuntiva allegata al rapporto dei NAS, soprattutto con riferimento alle percentuali di strutture sanitarie controllate rispetto al loro totale complessivo.

Il senatore MANARA si associa alle considerazioni del senatore Xiumè e si sofferma in particolare su alcuni dati della predetta tabella riassuntiva. Dalla loro lettura emerge infatti una situazione di illegalità diffusa, che pare addirittura essere un dato consolidato delle strutture sanitarie nazionali, in ordine al quale chiede al Ministro di esprimere le proprie valutazioni.

Il senatore GALLOTTI chiede conto dello stato di attuazione dell'ordine del giorno approvato dal Senato in sede di esame di una delle versioni del decreto-legge sull'assistenza farmaceutica (A.S. n. 1267) che impegnava il Governo a risolvere sul piano normativo la vicenda della natura giuridica della Croce Rossa italiana.

Egli invita altresì il Governo a promuovere con impegno una maggiore diffusione della cultura del frazionamento del sangue da parte delle strutture sanitarie, al fine di ottimizzare l'utilizzazione del sangue donato e conseguire una situazione di sostanziale autosufficienza anche con riferimento agli emoderivati.

Il senatore DIONISI esprime soddisfazione per l'azione svolta dal Ministro a fronte di una situazione di grave allarme provocato nel paese da sconcertanti episodi di «malasanità».

Con riferimento alla legge n. 107 del 1990, egli ricorda peraltro che essa non fu determinata soltanto dall'esigenza di corrispondere ad un

vertiginoso incremento dei casi di contagio di AIDS, bensì anche – e forse soprattutto – dall'ampio consenso registrato sull'opportunità di riorganizzare il servizio delle trasfusioni. A tale proposito, una indagine svolta allora dalla Commissione dimostrò peraltro che all'estero la situazione più frequente è proprio quella del monopolio, che pur egli non condivide in linea di principio.

D'altra parte, è vero anche che la legge n. 107 appare ormai superata sotto molti profili. Le responsabilità per la sua mancata applicazione sono tuttavia da imputarsi a molteplici soggetti istituzionali tra cui, oltre alle regioni, lo stesso Ministero (che non ha svolto molti dei compiti che la legge gli attribuiva) e gli amministratori locali.

Con riferimento infine all'attività delle imprese di produzione degli emoderivati, egli non ritiene opportuno criminalizzare eccessivamente i privati, anche in considerazione del fatto che – sul mercato internazionale – spesso si sviluppano dinamiche che prescindono dalle singole vicende nazionali.

Il senatore MONTELEONE stigmatizza innanzitutto la mancata approvazione da parte di molte regioni dei rispettivi piani sanitari.

Inoltre, egli ritiene che sulla questione si sia creato un generale clima di allarmismo, che va oltre i reali contorni del problema. Gli interventi sanzionatori da più parti sollecitati a carico di coloro che si rendono responsabili di omissioni o di violazioni rispetto alla normativa esistente sono senza dubbio condivisibili. Resta tuttavia indispensabile chiarire prioritariamente i meccanismi di individuazione delle responsabilità, dal momento che, soprattutto a livello periferico, ciò non risulta sempre agevole anche a causa degli indefiniti ambiti di competenza dei direttori sanitari.

Il senatore DI ORIO ritiene che, a fronte della riduzione delle donazioni effettuate a seguito dei più recenti avvenimenti, riduzione pari – a giudizio della stampa – a circa il 17-20 per cento, il Ministero dovrebbe farsi promotore di una rinnovata diffusione della cultura della donazione.

Considerato che i fenomeni di «malasanità» non riguardano soltanto il settore pubblico, il Ministero dovrebbe peraltro cogliere questa occasione per avviare seri controlli nei confronti delle strutture private, ponendo fine a quella situazione di affrancamento da ogni tipo di verifica che attualmente caratterizza i centri privati.

Il senatore XIUMÈ, ad integrazione del proprio intervento precedente, richiama l'opportunità di alcune particolari tecniche per garantire l'autosufficienza rispetto al fabbisogno nazionale di sangue, in ordine alle quali interviene anche il senatore TORLONTANO.

Chiuso il dibattito, il ministro GUZZANTI replica agli intervenuti, dichiarando innanzitutto di condividere le osservazioni del senatore Torlontano in merito alla opportunità di promuovere il frazionamento del sangue, riequilibrare le distorsioni a livello nazionale e ridurre le potenzialità di rischio conseguenti al ricorso a donatori occasionali.

Dopo aver auspicato una sollecita revisione normativa anche per quel che riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo

1992, egli si sofferma poi sulla importanza di promuovere nel contempo le donazioni di organi. Ciò potrà essere conseguito non tanto attraverso provvedimenti legislativi, quanto attraverso un radicale mutamento degli atteggiamenti di diffidenza e prevenzione che attualmente caratterizzano l'approccio a questo problema.

Circa i rilievi svolti dalla senatrice MODOLO, fa osservare che esistono dei termini, rispetto alla approvazione del piano sanitario nazionale, entro i quali le regioni sono tenute a predisporre i piani sangue regionali; ricorda peraltro di avere organizzato un incontro con i responsabili regionali della sanità, onde sollecitare le regioni ad impegni precisi in ordine ai vari adempimenti.

Ricordato quindi il documento redatto due anni fa sul buon uso del sangue, conviene con le osservazione del senatore Gallotti sulla carenza di una cultura specifica per un uso corretto del sangue e dei suoi derivati. Quanto poi alla questione, sollevata da vari oratori intervenuti nel dibattito, in ordine ai sequestri di plasma e sangue effettuati presso alcune aziende, fa rilevare che sono ancora in corso delle indagini giudiziarie in merito.

Quanto poi al problema relativo all'articolo 10 della legge n. 107 citata, che autorizzerebbe una sorta di «monopolio», ricordate le ragioni tecniche di sicurezza sottese a tale formulazione, fa rilevare che la delimitazione del bacino di utenza ivi prevista è venuta meno per effetto di un intervento della Corte costituzionale.

Ribadita quindi l'esigenza di prestare comunque le cure necessarie ai malati, sottolinea che i dati relativi alle varie situazioni regionali raccolti dai NAS sono comunque disponibili presso il Ministero a richiesta. Dopo aver quindi fornito dei chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella documentazione relativa alle indagini dei NAS, precisa che gli accertamenti, per quel che riguarda le case di cura, sono ancora in corso, mentre risultano sostanzialmente censite le situazioni in atto presso le strutture pubbliche.

Quanto al problema sollevato della Croce Rossa italiana, sono in corso approfondimenti al fine del varo delle opportune iniziative. Dopo aver convenuto col senatore Dionisi circa l'opportunità di abbandonare la logica della spettacolarizzazione, precisa di non aver formulato rilievi critici alla citata legge n. 107, che a suo avviso, fu varata come risposta ai pericoli derivanti dal diffondersi dell'AIDS. Ribadita l'esigenza di assicurare opportuni strumenti di vigilanza e controllo, fa altresì rilevare che l'articolo 11 della legge n. 107 è stato oggetto di una sentenza della Corte costituzionale relativamente al mancato riconoscimento della qualifica di norme di indirizzo e coordinamento delle disposizioni attuative previste dal comma 1 del citato articolo.

Il ministro GUZZANTI, dopo aver dichiarato di convenire col senatore Monteleone sull'opportunità di varare i piani regionali, concorda quindi con il senatore Di Orio sulla esigenza, di fronte a un decremento delle donazioni, di una corretta sensibilizzazione della opinione pubblica al riguardo.

Il Presidente ALBERTI CASELLATI nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia il ministro Guzzanti per l'ampia esposizione che ha consentito di approfondire una tematica di così grande rilievo.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 17,50 è ripresa alle ore 18,10.

SEDE REFERENTE

(220) BETTONI BRANDANI ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(348) TORLONTANO ed altri: Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente ALBERTI CASELLATI, in sostituzione del relatore Martelli, che non ha potuto partecipare alla seduta odierna, propone di dare per acquisita la relazione già esposta dal relatore nel corso dell'esame svoltosi sui disegni di legge in titolo nel corso dell'esame in sede referente e, nessuno chiedendo di parlare in discussione generale, di dare altresì per acquisito il dibattito già svoltosi nel corso dell'esame in sede referente sui medesimi provvedimenti. Propone quindi di fissare alle ore 12 di giovedì 6 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo licenziato dalla Commissione per l'Assemblea nella precedente fase procedurale, assunto come testo base.

La Commissione conviene su tutte le proposte avanzate dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12^a, 0019^a)

Il presidente ALBERTI CASELLATI informa che, non essendo stata raggiunta la prescritta unanimità per il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge n. 221 e 1701, assegnati alla Commissione in sede redigente, tali provvedimenti saranno posti ordine del giorno della Commissione la prossima settimana.

Il senatore DIONISI, nel precisare le motivazioni che, a suo avviso, rendono consigliabile una votazione da parte del *plenum* di tali provvedimenti, precisa che il suo Gruppo è comunque favorevole ad un esame celere e tempestivo di tali disegni di legge.

La seduta termina alle ore 18,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

157^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1771) *Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata*

(228) *DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione*

(229) *DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*

(323) *PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(474) *SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(622) *RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici*

(1072) *CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo - avendo assunto come testo base il decreto-legge n. 193 - sospeso nella seduta del 15 giugno con la costituzione di un Comitato ristretto.

Il presidente BRAMBILLA avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti all'articolo 9, fra cui un emendamento del Governo. Poichè, come è noto il Senato non ha riconosciuto i presupposti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento a detto articolo, tali emenda-

menti non potranno essere presi in considerazione. Dà quindi la parola al relatore perchè riferisca alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto.

Il relatore PAROLA rileva come il Comitato ristretto abbia effettuato uno sforzo di elaborazione e di mediazione che ha portato all'individuazione di una ventina di emendamenti concordati con il Governo, cui egli ha apposto la propria firma; altri emendamenti sono stati presentati dai rappresentanti di alcuni Gruppi, ma egli auspica che essi non ostacolino il rapido svolgimento dell'iter dei provvedimenti in titolo.

Con l'intento di pervenire ad una rapida conversione del decreto, rinviando a provvedimenti successivi - di cui vengono individuati i principi orientatori - la soluzione di una serie di problemi emersi, presenta ed illustra il seguente ordine del giorno riferito al decreto-legge:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto legge n. 193 del 1995,

premesso che si tratta di materia assai complessa, e che per il suo carattere profondamente innovativo non può essere affrontata organicamente col solo provvedimento in esame;

ribadita la volontà di combattere l'abusivismo e ogni altra forma di illegalità nel campo dell'edilizia al fine di contribuire ad una piena ripresa di controllo da parte delle amministrazioni locali sulle trasformazioni del territorio;

premesso che il citato decreto-legge è un elemento insopprimibile per la lotta contro l'abusivismo, nell'ambito della quale occorrerebbe assicurare anche il diritto dei cittadini a costruire con procedure regolari, nelle aree a ciò predisposte, ottenendo le relative concessioni in tempi certi e rapidi;

rilevato che, per interrompere la spirale abusivismo-condoni-nuovo abusivismo (tuttora irrisolta), può essere utile sottrarre alla competenza del sindaco l'azione repressiva di demolizione: quest'ultima può essere più efficacemente esercitata da un apposito «centro di responsabilità», che, per la sua natura non elettiva e l'esclusività del compito, possa esercitare la sua azione in piena autonomia e con tempestività;

premesso che non può restare ancora irrisolto il problema degli abusi esistenti per cui non è stata avanzata domanda di condono; tale questione va affrontata attribuendo alle regioni e ai comuni il potere di imporre il ripristino oneroso della piena legalità, nel quadro di piani di recupero urbanistico e territoriale;

valutata positivamente, per le nuove concessioni e per le semplificazioni delle procedure per le opere minori, l'introduzione dell'istituto dell'asseverazione da parte dei professionisti progettisti, che rappresenta una novità rilevante in quanto fa scendere in campo e responsabilizza nuovi attori professionali, accanto ai funzionari delle amministrazioni locali, nella gestione e nella tutela del territorio; con le dovute cautele e nel rispetto dell'autonomia legislativa delle regioni questo provvedimento potrà essere successivamente esteso anche al regime delle concessioni;

impegna il Governo:

a presentare, in tempi brevi, uno specifico disegno di legge che affronti i temi enunciati, per superare i limiti intrinseci al citato

decreto-legge nonchè appositi disegni di legge sul regime dei suoli e su una nuova disciplina urbanistica, che - partendo dal pieno riconoscimento dei poteri garantiti alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione - contribuisca a dare certezza, organicità ed unitarietà all'intera materia».

0/1771/1/13*

IL RELATORE

Sull'ordine del giorno presentato dal relatore si apre la discussione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO si dice favorevole alla sottrazione al sindaco del compito della repressione degli abusi, ma ritiene che tale responsabilità vada attribuita al giudice penale e non - come previsto dall'ordine del giorno - ad un imprecisato «centro di responsabilità». Sono note, infatti, le difficoltà di ottenere un ordine di demolizione attraverso la giustizia amministrativa; il nodo sta, quindi, nell'abolizione della sospensiva del TAR, sottraendo al giudice amministrativo delle competenze e non sostituendolo con un apposito centro.

Esprime, quindi, perplessità per la prevista asseverazione da parte dei professionisti progettisti, rilevando come sia diffuso il ricorso a dichiarazioni false e come sia difficile la repressione degli abusi dei tecnici.

Il senatore SPECCHIA dichiara di condividere la prima parte dell'ordine del giorno; solleva, invece, perplessità circa l'istituzione di un apposito «centro» per le demolizioni, adducendo al riguardo motivazioni diverse da quelle del senatore Lubrano di Ricco. Di fronte all'incapacità dei sindaci di esercitare l'azione repressiva, si comprendono certo i motivi sottesi al tentativo di individuare un diverso centro di imputazione; cionondimeno egli si dice contrario ad una scissione delle responsabilità del controllo e della repressione fra più soggetti.

L'idea di affrontare il problema dell'abusivismo non sanato lo vede particolarmente sensibile, come pure l'ipotesi di un inquadramento in piani di recupero di ogni futura sanatoria. È necessario però affrontare in maniera complessiva il riordino della normativa urbanistica: al riguardo ricorda come il governo Berlusconi avesse presentato un disegno di legge che - al di là dell'ampiezza forse eccessiva della delega in esso contenuta - poneva comunque in maniera corretta il problema. Conclude preannunciando un voto favorevole del suo Gruppo solo a condizione che vengano apportate modifiche al quarto capoverso dell'ordine del giorno, concernente l'istituzione di un apposito «centro di responsabilità» per l'azione repressiva.

Il senatore TERZI si dice in linea di massima favorevole all'ordine del giorno. Qualche perplessità però gli deriva dal non sufficiente rispetto dei principi del federalismo, insito nella sottrazione al sindaco della responsabilità della repressione degli abusi: le autonomie regionali e locali andrebbero ampiamente salvaguardate e potenziate. Rileva poi, come la logica degli abusi e delle successive sanatorie edilizie vada stroncata con un provvedimento chiaro ed inequivoco da adottarsi una volta per tutte.

Il senatore GRIPPALDI manifesta sostanziale consenso con il contenuto dell'ordine del giorno, ad eccezione di quanto previsto al quarto capoverso in relazione al cosiddetto «centro di responsabilità». Al riguardo ritiene che anziché puntare alla creazione di nuovi soggetti amministrativi – con i connessi rischi di appesantimento burocratico – occorrerebbe operare per rendere più efficiente e snella la legislazione urbanistica sia nazionale che regionale. Va poi evitata la compartimentalizzazione delle competenze e occorre chiarire se il «centro» di cui si postula l'istituzione si configuri come un organo destinato ad operare dopo la pronuncia della sentenza penale, o, viceversa, come un soggetto amministrativo col compito di entrare nel merito, affiancandosi all'autorità amministrativa ordinaria. D'altra parte in caso di inattività del sindaco sono già previsti meccanismi di decadenza, mentre alcuni amministratori locali sono già stati incriminati sotto il profilo della responsabilità omissiva.

L'ipotesi di inserire il problema degli abusi esistenti non sanati nei piani di recupero urbanistico e territoriale è guardata con grande interesse dal suo Gruppo, mentre nell'ottica delle demolizioni a qualunque costo, esso individua il rischio di un accentramento senza sufficienti garanzie giuridiche.

Il senatore GIOVANELLI sottolinea come, con l'ordine del giorno presentato dal senatore Parola, si esprima la volontà del Senato di misurarsi col testo al suo esame pervenendo alla sua approvazione: in tale ottica la proposta – che pur non rispecchia le vedute del suo Gruppo – gli appare equilibrata, in quanto rappresenta una mediazione apprezzabile. Per tener conto delle osservazioni emerse dal dibattito suggerisce alcune integrazioni che pongano in rilievo l'importanza dell'autonomia regionale in materia urbanistica, nonché la centralità dell'azione repressiva da realizzarsi nei confronti del nuovo abusivismo. Quanto al previsto «centro di responsabilità», il riferimento ad esso gli pare che vada mantenuto, come strumento per la lotta all'abusivismo che non può considerarsi esaurita: si tratta, infatti, di individuare un organismo sufficientemente distante dai soggetti colpiti che intervenga precipuamente al momento dell'installazione dei cantieri, bloccando sul nascere l'abusivismo, piuttosto che reprimerlo a posteriori con le demolizioni. Del resto, se si vuole combattere efficacemente l'abusivismo non si può prescindere da una riforma dell'amministrazione che si è dimostrata inefficiente.

Quanto ai tecnici asseveratori ritiene che l'affidamento ad essi di importanti compiti costituisca un messaggio di speranza, potendo essi diventare una forma di autocontrollo della società civile. Conclude affermando che – salvo piccole modifiche – l'approvazione dell'ordine del giorno costituirebbe un fatto positivo per una valorizzazione del lavoro della Commissione e del Senato.

Il senatore RADICE, dopo essersi detto sorpreso dell'andamento assunto dalla discussione, si esprime favorevolmente sul riconoscimento del giusto spazio alle competenze regionali; gli desta, però, perplessità la prospettata sottrazione al sindaco della competenza per la repressione degli abusi. Al riguardo rileva che l'articolo 3 del decreto-legge affronta già in maniera adeguata il problema, prevedendo l'intervento di Commissari *ad acta*, nonché l'eventuale utilizzo dell'esercito. Prima di indivi-

duare nuove figure e nuove procedure occorrerebbe verificare, a seguito della conversione del decreto, l'efficacia della detta normativa e, solo in caso di mancata operatività, cercare nuove soluzioni.

Si dice comunque d'accordo con il relatore nell'assumere come obiettivo immediato la conversione del decreto-legge, individuando nel contempo i principi sulla base dei quali operare per il futuro. Dopo aver ringraziato il senatore Specchia, per avere ricordato come il precedente Governo avesse presentato un disegno di legge delega per il riordino della normativa urbanistica, si domanda sino a che punto l'attuale Governo, composto da tecnici, possa essere impegnato da un voto del Parlamento in un'ottica non di breve periodo; sarebbe forse più proficuo lavorare su disegni di legge di iniziativa parlamentare nelle direzioni prescelte.

Conclude esprimendosi favorevolmente sull'ordine del giorno, con le precisazioni formulate e con l'invito a stralciare il quarto capoverso; sottolinea inoltre la necessità di dare certezza ai cittadini attraverso la conversione del decreto-legge in esame.

La senatrice BRUNO GANERI conviene con i contenuti dell'ordine del giorno del relatore, che realizza una mediazione equilibrata tra le parti politiche anche attraverso l'individuazione di una nuova prospettiva legislativa: essa ruota attorno alla ricerca di un nuovo «centro di responsabilità» in materia di abusivismo, tale da svolgere una funzione di supporto amministrativo nei confronti del sindaco. Troppo spesso, infatti, le amministrazioni comunali sono state abbandonate a se stesse nella lotta all'abusivismo edilizio, che richiede notevoli risorse economiche anche per dar corso alle ordinanze di demolizione: queste ultime sono rimaste in gran parte inattuata non soltanto per la natura elettiva dell'organo che le emanava, ma anche per le difficoltà finanziarie connesse alla loro applicazione, soprattutto per i piccoli comuni.

Il senatore CARCARINO ricorda la natura assai controversa del decreto-legge in esame, che rendeva necessario affrontarne la problematica con decisione ed inventiva: ciò è stato fatto dal relatore con l'ordine del giorno n. 1, che in molti punti traccia indicazioni assai interessanti per la soluzione di problematiche tuttora aperte. Spetta al Governo dare concreta attuazione all'impegno contenuto nell'ordine del giorno, soprattutto in materia di regime giuridico dei suoli e normativa sulle espropriazioni; una maggiore specificazione della necessità di un rigoroso rispetto dei diritti dei cittadini, nell'individuazione del «centro di responsabilità» per le demolizioni, sarebbe comunque opportuna.

Suscita peraltro perplessità - che non rendono possibile un voto favorevole del Gruppo Rifondazione comunista-Progressisti sull'ordine del giorno n. 1 - la sostanziale riapertura dei termini del condono cui potrebbe dar luogo la formulazione del quinto capoverso del testo proposto dal relatore; anche il rilievo dato all'asseverazione pare ignorare la prassi delle dichiarazioni infedeli assai diffusa in determinate regioni del paese, il che giustifica un profondo scetticismo sull'applicabilità della normativa proposta.

Il senatore STANISCIÀ invita a non soffermarsi eccessivamente sugli effetti dell'abusivismo edilizio, occorrendo invece affrontarne le

cause: un approccio diverso da quello eziologico, infatti, non spiegherebbe perchè, nonostante le condanne già irrogate a diversi amministratori locali per comportamenti omissivi, proseguano in maniera tanto massiccia le prassi abusive. I comuni non riescono a porvi rimedio soprattutto a causa dei gravi problemi in cui versano, per l'assenza di certezza del diritto sulle procedure espropriative e su quelle urbanistiche: tale problematica va affrontata con urgenza, offrendo in tal modo agli operatori pubblici strumenti certi di governo del territorio.

Replica agli intervenuti il relatore PAROLA, che riconosce il carattere di mediazione dell'ordine del giorno da lui proposto: esso intende riaffermare le competenze regionali e locali, soprattutto in materia di recupero urbanistico, e non mira alla riapertura dei termini paventata da taluno. Riconosce altresì l'indeterminatezza del «centro di responsabilità» a cui il testo fa riferimento in materia di demolizioni: tale assenza di definizione appare però opportuna, proprio per investire il Governo di una facoltà di scelta del mezzo più opportuno per affrontare una problematica assai sentita dagli amministratori locali, superando le loro attuali difficoltà. Accedendo a taluni dei suggerimenti emersi nel dibattito, riformula l'ordine del giorno da lui presentato nel seguente testo:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto legge n. 193 del 1995,

premesso che si tratta di materia assai complessa, e che per il suo carattere profondamente innovativo non può essere affrontata organicamente col solo provvedimento in esame e necessita di una maggiore considerazione dell'autonomia regionale in materia urbanistica;

ribadita la volontà di combattere l'abusivismo e ogni altra forma di illegalità nel campo dell'edilizia al fine di contribuire ad una piena ripresa di controllo da parte delle regioni e delle amministrazioni locali sulle trasformazioni del territorio;

premesso che il citato decreto-legge è un elemento insopprimibile per la lotta contro l'abusivismo, nell'ambito della quale occorrerebbe assicurare anche il diritto dei cittadini a costruire con procedure regolari, nelle aree a ciò predisposte, ottenendo le relative concessioni in tempi certi e rapidi;

rilevato che - per interrompere la spirale abusivismo-condono-nuovo abusivismo (tuttora irrisolta) - può essere utile sottrarre alla competenza del sindaco l'azione repressiva di demolizione, in specie nei confronti del nuovo abusivismo: la suddetta azione repressiva può essere più efficacemente esercitata da un apposito «centro di responsabilità», la cui natura e regolamentazione deve essere definita nella successiva iniziativa del Governo, e che, per la sua natura non elettiva e l'esclusività del compito, possa esercitare la sua azione in piena autonomia e con tempestività;

premesso che non può restare ancora irrisolto il problema degli abusi esistenti per cui non è stata avanzata domanda di condono; tale questione va affrontata attribuendo alle regioni e ai comuni il potere di imporre il ripristino oneroso della piena legalità, nel quadro di piani di recupero urbanistico e territoriale;

valutata positivamente, per le nuove concessioni e per le semplificazioni delle procedure per le opere minori, l'introduzione dell'istituto dell'asseverazione da parte dei professionisti progettisti, che rappresenta una novità rilevante in quanto fa scendere in campo e responsabilizza nuovi attori professionali, accanto ai funzionari delle amministrazioni locali, nella gestione e nella tutela del territorio; con le dovute cautele e nel rispetto dell'autonomia legislativa delle regioni questo provvedimento potrà essere successivamente esteso anche al regime delle concessioni;

impegna il Governo:

a presentare, in tempi brevi, uno specifico disegno di legge che affronti i temi enunciati, per superare i limiti intrinseci al citato decreto-legge nonché appositi disegni di legge sul regime dei suoli e su una nuova disciplina urbanistica, che - partendo dal pieno riconoscimento dei poteri garantiti alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione - contribuisca a dare certezza, organicità ed unitarietà all'intera materia».

0/1771/1/13* (nuovo testo)

IL RELATORE

Il sottosegretario STELLA RICHTER preannuncia che il Governo accoglierà l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo), laddove presentato dalla Commissione in Assemblea; la sua formulazione relativamente al «centro di responsabilità» in materia di demolizioni appare condivisibile, in quanto evita di dar luogo ad una vera e propria supplenza del giudice penale. Condivide però i timori su una possibile interpretazione del quinto capoverso nel senso di una riapertura dei termini e prende atto della precisazione del relatore secondo cui tale interpretazione non rientra negli intenti del proponente.

Il relatore PAROLA insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara voto contrario: il riconoscimento al giudice penale del potere di demolizione, a seguito della sentenza definitiva, non costituisce affatto una forma di supplenza, bensì il ripristino di un'ordinaria competenza giudiziaria in materia di esecuzione delle sentenze penali. Tale competenza è stata arbitrariamente sottratta al giudice dalla legge n. 47 del 1985, che ha introdotto una procedura amministrativa laddove sussiste già un accertamento definitivo del reato: se tale procedura si combina alla possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo regionale, è evidente a tutti che nessuna demolizione potrà essere mai attuata prima che gli abusivi pervengano al consolidamento della situazione di fatto. Rifiutarsi di prendere atto di tale realtà significa perpetuare una precisa volontà politica di non effettuare alcuna demolizione dei fabbricati abusivi, evitando di porre in atto quegli accorgimenti che stroncherebbero sul nascere il fenomeno: la violazione delle normative urbanistiche, in questo come in altri casi, rappresenta una vessazione intollerabile per i cittadini onesti, sottoposti a procedure spesso defatiganti alle quali gli abusivi si sottraggono impunemente.

Il senatore TERZI dichiara voto favorevole sull'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Il senatore CARCARINO, pur apprezzando le modifiche apportate, annuncia l'astensione del suo Gruppo; analogo annuncio formula il senatore GRIPPALDI.

La Commissione accoglie quindi a maggioranza l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali simili**

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

Presidenza del Presidente
PARENTI

La seduta inizia alle ore 18,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B53*, 0012*)

Il Presidente Tiziana PARENTI osserva che l'andamento dei lavori della Camera dei Deputati rende necessarie alcune modifiche al calendario dei lavori della Commissione. Propone quindi di anticipare a domani alle ore 14 la seduta della Commissione plenaria già prevista per le ore 20,30, e di anticipare al termine di tale seduta la riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi già prevista per giovedì alle ore 14. Propone poi di non tenere la seduta della Commissione plenaria già prevista per giovedì sera alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO RECANTE PROPOSTE DI
MODIFICA DELL'ARTICOLO 430 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN
MATERIA DI CONFISCA OBBLIGATORIA**
(A010 000, B53*, 0001*)

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) ricorda di avere illustrato nella precedente seduta la proposta di modifica dell'articolo 430 del codice di procedura penale. A seguito delle osservazioni svolte in quella seduta propone una nuova formulazione del comma 2-bis di tale articolo, che dovrebbe risultare del seguente tenore:

«2-bis. Se l'attività indicata nel comma 1-bis concerne beni ubicati all'estero e sequestrabili a norma degli articoli 11 e 12 della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio ratificata con legge 9 agosto 1993, n. 328, il pubblico ministero può disporre con decreto motivato che il deposito della relativa documentazione sia ritardato, senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, sino a quando l'autorità giudiziaria straniera non abbia dato notizia dell'avvenuto sequestro».

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) rileva che anche con la nuova formulazione rimane un pericolo di incongruenza tra il senso generale dell'articolo 430 e il comma 2-bis: c'è in particolare il rischio di uno squilibrio difficilmente evitabile.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia) rileva che introdurre nel testo il limite costituito dall'inizio del dibattimento potrebbe forse contribuire ad attenuare le preoccupazioni espresse dal senatore Bertoni.

Il senatore Luigi RAMPONI osserva che anche la nuova formulazione sembra condurre a difficoltà non facilmente superabili, tanto che verrebbe da pensare alla possibilità di procedere a stralci delle posizioni processuali dei diversi imputati. Naturalmente tale possibilità non sembrerebbe però richiedere la necessità di modifiche normative.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) ritiene che la modifica normativa proposta non si inserisca in alcun modo nel senso generale dell'articolo 430: esiste effettivamente una grave difficoltà nel conciliare la nuova proposta col significato dei preesistenti commi 1 e 2.

Il senatore Raffaele BERTONI rileva che l'articolo 430 non appare la sede più idonea per inserire queste modifiche, in primo luogo perchè è legato ad un procedimento che registra già la presenza di imputati e che non può evidentemente vedere l'aumento del numero di questi soggetti: la proposta normativa in esame si inserisce invece in una linea investigativa che tende a perseguire le cose e ad arrivare tramite le indagini patrimoniali a molteplici ramificazioni a livello di organizzazioni criminali. Concorda quindi con quanto osservato dal deputato Tarditi, ritenendo che una sede più propria potrebbe essere quella rappresentata dall'articolo 12-sexies della legge n. 306 del 1994 o dal comma 7 dell'articolo 416-bis.

Il senatore Luigi RAMPONI concorda con la ricostruzione effettuata dal senatore Bertoni a proposito dello spirito della proposta normativa in esame. Occorre quindi trovare una soluzione adeguata che possa consentire alla magistratura tempi adeguati per le indagini patrimoniali che possono condurre a rilevanti sviluppi anche sul piano del numero degli appartenenti alle associazioni criminali.

Il Presidente Tiziana PARENTI propone quindi, valutate le osservazioni emerse nel presente dibattito, di procedere ad alcune riunioni informali tra un gruppo ristretto di commissari, al fine di elaborare un testo che possa superare le difficoltà evidenziatesi, rinviando quindi il seguito dell'esame ad una seduta da tenersi prossimamente.

La Commissione concorda con tale proposta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEI COMUNI DI NISCEMI, SAN GIUSEPPE JATO, CORLEONE E GELA
(A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI ricorda che nella precedente seduta del 27 giugno il relatore Luigi Ramponi aveva illustrato le relazioni in esame, allora pubblicate in allegato.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia) ritiene opportuno chiarire la posizione della Commissione a proposito dell'istituzione di una Corte d'Assise a Gela, essendo evidenti le conseguenze non propriamente positive di una moltiplicazione incontrollata delle sedi giudiziarie. Per quanto riguarda sempre la relazione riguardante Gela, crede sia indispensabile denunciare che i lavori di maggiore importo continuano ad essere appannaggio di imprese coinvolte in procedimenti penali: nulla sembra essere cambiato sotto questo profilo, dandosi ragione a quanti affidano le loro speranze unicamente ad una riproduzione del vecchio sistema di potere.

Il deputato Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) si associa ai dubbi già avanzati dal deputato Li Calzi a proposito dell'utilità dell'istituzione di una sede di Corte d'Assise a Gela: la soluzione ai gravi problemi della giustizia e della criminalità esistenti in Sicilia non può evidentemente consistere nell'istituzione di una sede giudiziaria in ogni paese. Ritiene poi doveroso denunciare che si sono verificate recentemente situazioni nelle quali a commissari prefettizi sono stati attribuiti da parte del comune incarichi di consulenza: tali episodi sono indice di grave scorrettezza, e richiedono immediati correttivi.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) sottolinea che le nuove amministrazioni continueranno ad essere inesorabilmente prigioniere di strutture amministrative sclerotizzate, inefficienti e in alcuni casi anche colluse, se non verranno introdotte misure significative a tale proposito. Si tratta di un problema di ordine generale al quale occorre trovare un'efficace soluzione. Desidera poi rimarcare la linearità e la coerenza delle relazioni presentate dal senatore Ramponi.

Il deputato Antonio BARGONE rileva che nelle relazioni presentate mancano molti elementi, e che quindi vi è una seria difficoltà a ricostruire un quadro completo sulla situazione della criminalità in quei paesi. Ciò sembra dovuto alla reticenza e alla scarsità di informazioni che è stato possibile reperire: a seguito di ciò riterrebbe maggiormente appropriato che i titoli delle relazioni non facessero riferimento alla situazione della criminalità organizzata nei quattro comuni visitati, ma alla missione effettuata nel mese di dicembre, riservando poi ad un prossimo futuro la possibilità di opportuni e adeguati approfondimenti. Sottolinea quindi che anche l'approvazione di queste relazioni - pur nella forma limitata ora proposta - non può in alcun modo esimere da ulteriori approfondimenti su una realtà che appare al contrario fonte di numerose preoccupazioni.

Il senatore Antonio D'ALI (gruppo forza Italia) chiede anzitutto un chiarimento sulle forze sociali ascoltate nel corso della missione, poichè sembrano esserci diversità da caso a caso, ed anche alcune vistose assenze. Ritene poi che nella relazione sui paesi di San Giuseppe Jato e Corleone andrebbe inserito un monito al Governo e all'Assemblea regionale, le cui competenze in materia di amministrazioni locali non possono essere in alcun modo trascurate. Sottolinea conclusivamente sia la negatività dell'avocazione alla regione di numerose nomine in diversi enti sia l'atteggiamento non propriamente costruttivo assunto dai CO.RE.CO. in Sicilia.

Il deputato Antonio DEL PRETE rileva che la missione in Sicilia condusse ad accertare una serie di circostanze singolari, sulla quale occorre ora un maggiore approfondimento, procedendo in primo luogo all'audizione dei magistrati competenti. Ritene quindi che l'approvazione delle relazioni oggi in esame non possa esimere da questi passi ulteriori, che potrebbero concretarsi anche in una missione futura in Sicilia.

Il senatore Saverio DI BELLA, a seguito delle osservazioni avanzate da altri commissari, rileva che potrebbe essere considerata anche la possibilità di un incontro con la Commissione antimafia dell'ARS: tale incontro potrebbe essere utile per chiarire molti aspetti tuttora non sufficientemente conosciuti.

Il relatore Luigi RAMPONI ritiene quindi di dover riassumere i punti emersi nel corso del dibattito, accogliendo alcune proposte di modifica alle relazioni: la prima conseguente all'intervento del deputato Bargone, la seconda presentata dal deputato Garra, la terza presentata dal senatore D'Alì.

La prima modifica concerne il titolo che viene modificato nel modo seguente: «Relazione sulla missione nei comuni di Niscemi, San Giuseppe Jato, Corleone e Gela».

La seconda modifica riguarda il punto c) delle conclusioni della relazione concernente Gela. In tale punto, dopo la rubrica «dal funzionamento degli organi della magistratura» vanno inseriti i seguenti periodi: «, che ha denunciato carenze e difficoltà operative. Tuttavia la richiesta di istituzione di una sezione di Corte di Assise a Gela viene menzionata nella presente relazione per non trascurare una delle ipotizzate 'novità' volte a fronteggiare le organizzazioni malavitose. Giova comunque evidenziare che la Commissione non ritiene che l'espansione sul territorio delle sedi di sezione di Corte di Assise sia di per sè utile a combattere le organizzazioni mafiose».

La terza modifica riguarda la relazione su San Giuseppe Jato e Corleone, e precisamente il punto b) delle conclusioni. Il primo periodo di tale punto va sostituito con il seguente: «la Commissione auspica che il Parlamento ed il Governo nazionali, e l'Assemblea ed il Governo della Regione Sicilia, riconsiderino, ciascuno per le proprie specifiche competenze, con attenzione e responsabilità i problemi che derivano dalla sostanziale inamovibilità della burocrazia comunale nei comuni che si presentano ad alto rischio mafioso».

Il Presidente Tiziana PARENTI pone quindi in votazione la relazione sulla missione effettuata nei comuni di Niscemi, Gela, San Giuseppe Jato e Corleone, con le modifiche appena evidenziate dal relatore.

La Commissione approva la relazione.

Il Presidente Tiziana PARENTI rinvia quindi i punti restanti all'ordine del giorno alla seduta prevista per domani.

La seduta termina alle ore 20,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

indi del Vice Presidente
GRASSI

La seduta inizia alle ore 18.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B33ª, 0012ª)

Il Presidente MENSORIO, dopo aver ricordato che in numerose occasioni, sia in sede di Commissione plenaria sia in sede di Ufficio di Presidenza, è stata trattata la questione delle missioni all'estero, ritiene che si possano considerare già deliberate due missioni, l'una in Vietnam e Cina e l'altra in America Latina. La prima missione avrà luogo dal 17 luglio al 1º agosto e la delegazione sarà guidata dal vicepresidente Bergamo.

Conviene la Commissione

**AUDIZIONE DEL DOTTOR ANDREA DE GASPERIS, SOSTITUTO PROCURATORE
A ROMA**
(A010 000, B33ª, 0001ª)

Il Presidente MENSORIO presenta alla Commissione il dottor De Gasperis, il quale svolge un'ampia relazione sui risultati delle indagini in merito all'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Il dottor DE GASPERIS risponde poi a domande poste dal Presidente MENSORIO, dai Vicepresidenti GRASSI e BERGAMO e dai Commissari GREGORELLI, CANESI, FALQUI, BRUNETTI, PERIN e GRITTA GRAINER.

La seduta termina alle ore 20,20.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione, Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1706) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(1557) ROCCHI ed altri: Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

(1773) LARIZZA ed altri: Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE: parere favorevole;

alla 11ª Commissione:

(260-514-582-642 e 1129) Diritto al lavoro dei disabili, testo del Comitato ristretto risultante dall'unificazione dei disegni di legge: parere favorevole con osservazioni;

alla 13ª Commissione:

(1771) Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n.193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata: parere favorevole con osservazioni;

(1777) Legge quadro sull'inquinamento acustico (Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri), approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(637) DOPPIO ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere;

(1372) LUBRANO DI RICCO ed altri: Legge quadro in materia di inquinamento acustico: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5*)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1995

60ª Seduta

Presidenza del senatore
COPERCINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

(1755) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta.

Pervengono ora numerosi emendamenti tra i quali si segnalano gli emendamenti 1.3, 1.12 (limitatamente al comma 1-*quinqies*), 7.0.1, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.5, che comportano minori entrate o maggiori oneri non coperti.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.1, 3.5, 3.6, 7.4, 7.5, 7.6 e 12.1 è opportuno acquisire la valutazione del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari.

Il presidente COPERCINI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro sugli emendamenti in esame. In particolare il parere del Tesoro è contrario, per motivi attinenti alla copertura finanziaria, sugli emendamenti 1.3, 1.12 (limitatamente al comma 1-*quinqies*), 11.0.5 (limitatamente al comma 7) e 2.1.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.3, 1.12 (limitatamente al comma 1-*quinqies*) e 11.0.5 (limitatamente al comma 7) per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento all'emendamento 2.1, formula parere di nulla osta a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che non si determinino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(1771) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore PODESTÀ ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere sul testo del disegno di legge lo scorso 13 giugno, ponendo una condizione sull'articolo 2, comma 2, ed osservando che l'articolo 10, comma 4-bis, comporta minori entrate per i comuni.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano gli emendamenti 8.15, 8.45, 8.47, 10.3, 8.14, 8.16, 2.14, che comportano maggiori oneri o minori entrate per le quali non è prevista copertura. Gli emendamenti 1.6, 1.5, e 1.7 comportano invece minori entrate per la finanza locale.

Quanto agli emendamenti 8.2, 8.44, 8.48, 8.40 e 8.41, si pongono problemi di quantificazione degli oneri e di inadeguatezza delle coperture previste e in particolare per gli emendamenti 8.40 e 8.41 si tratta di utilizzare un capitolo di copertura sostanzialmente obbligatorio, come quello sui servizi segreti. Anche l'emendamento 2.10 potrebbe dar luogo a minori entrate.

Con riferimento all'emendamento 3.0.1, sarebbe opportuno condizionare il parere favorevole sul comma 1 alla attribuzione di una «facoltà alle regioni» di istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, mentre sul comma 2 si potrebbe condizionare il nulla osta alla insussistenza di spese di personale e strutture aggiuntive.

Il presidente COPERCHINI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere contrario per motivazioni attinenti alla copertura finanziaria sugli emendamenti 8.15, 8.45, 8.47, 10.3, 8.14, 8.16, 2.14, 8.40, 8.41 e 3.0.1. Il Tesoro conferma inoltre la quantificazione degli oneri indicata negli emendamenti 8.2, 8.44 e 8.48, e concorda con il relatore circa gli effetti degli emendamenti 1.6, 1.5 e 1.7 sulla finanza locale. Il Tesoro esprime infine parere contrario sull'emendamento 2.6.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che per gli emendamenti 8.15, 8.45, 8.47, 10.3, 8.14, 8.16, 2.14, 8.40 e 8.41, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento all'emendamento 3.0.1, formula parere di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 1 sia prevista una mera facoltà delle regioni di istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio e che, al comma 2, sia precisato che non si determinano oneri finanziari aggiuntivi in relazione al personale e alle strutture.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 2.6 e osserva che gli emendamenti 1.6, 1.5 e 1.7 comportano minori entrate per la finanza locale.

(1812) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MANTOVANI, ricordando che sul testo del decreto-legge, nonché su alcuni emendamenti, la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere.

Pervengono ora altri emendamenti, tra i quali alcuni ripropongono emendamenti presentati alla precedente versione del decreto-legge, o sui quali la Sottocommissione si è già espressa nella precedente seduta. Tra questi si segnalano, in quanto hanno già ricevuto parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, i seguenti: 3.15, 4.1 (nuovo testo), 4.2 (nuovo testo), 8.19, 8.22 e il subemendamento 8.0.2/2. Gli emendamenti di identico contenuto 3.17 e 3.14 ripropongono emendamenti sui quali il parere di nulla osta fu condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della deroga alle norme di contabilità di Stato.

Per quanto riguarda poi l'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 3.0.1, sembra che la nuova formulazione superi i motivi della contrarietà espressa sul vecchio testo, in quanto rende facoltativa la proroga degli incarichi in questione, condizionandola all'esistenza di disponibilità finanziarie nei bilanci degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Tra gli emendamenti nuovi, si segnala il 2.0.1, che modifica in senso peggiorativo le disposizioni del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1995, relativamente al ripianamento dei disavanzi delle gestioni ospedaliere.

Dovrebbe inoltre essere espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.2, che rende permanente l'onere di cui all'articolo 9, senza peraltro modificare la clausola di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 3.19, va rilevato che il comma 7 determina un vincolo relativamente alla quantificazione annua della spesa sanitaria, in quanto prevede automaticamente l'erogazione, per il finanziamento della ricerca corrente, del 60 per cento dell'importo erogato nell'anno precedente, sia pure salvo conguaglio. In tal modo verrebbero quindi operate da un provvedimento legislativo in corso d'anno valutazioni che sono riservate anno per anno alla legge finanziaria.

Il presidente COPERCHINI comunica che il Tesoro ha fatto pervenire le proprie osservazioni sugli emendamenti in esame.

Il relatore MANTOVANI sottolinea il rilievo del provvedimento proponendo, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Tesoro, che richiedono di essere approfondite adeguatamente alla presenza di un rappresentante del Governo, di rinviare l'esame.

Concorda la Sottocommissione.

(1735) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI fa presente che pervengono dall'Assemblea taluni emendamenti al disegno di legge 1735, su cui la Sottocommissione aveva già espresso parere precedentemente alla Commissione di merito. Si tratta di confermare, in particolare, il parere contrario formulato sull'emendamento 4.500, mentre sugli altri non vi sono problemi.

Il presidente COPERINI avverte che il parere del Tesoro sugli emendamenti in esame è conforme a quello testè espresso dal relatore.

Il senatore CAPONI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.500.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quello n. 4.500, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1602) Emendamento al disegno di legge: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MANTOVANI ricorda che sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti la Sottocommissione ha già espresso parere lo scorso 27 giugno. Perviene ora una nuova formulazione dell'emendamento 2.0.15, sulla cui formulazione precedente era stato espresso parere contrario limitatamente al comma 3 onde escludere che fosse permanente anche il contributo straordinario. Il nuovo testo supera le perplessità derivanti dalla possibile utilizzazione della tabella c) della legge finanziaria per un contributo di base incrementato dagli importi previsti dal comma 2. Su di esso potrebbe quindi essere espresso parere di nulla osta, eventualmente specificando che la copertura di cui alla tabella c) della legge finanziaria è riferita al contributo ordinario.

Il presidente COPERINI avverte che il parere del Tesoro sull'emendamento in esame è conforme a quello espresso dal relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.0.15, nel presupposto che sulla base dell'emendamento 2.0.15 (nuovo testo) la copertura di cui alla Tabella c) della legge finanziaria è riferita al solo contributo ordinario erogato all'Istituto per l'Africa e l'Oriente.

(1055) COSTA ed altri: *Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943*

(1186) PRESTI e BAIOLETTI: *Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale*

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore MANTOVANI, osservando che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, miranti a riconoscere il grado di sottotenente a titolo onorifico ad alcune categorie di combattenti che hanno partecipato al secondo conflitto mondiale. Poichè i provvedimenti non recano disposizioni finanziarie e dalle relazioni che li accompagnano non è possibile evincere se dal grado riconosciuto derivino o meno maggiori oneri per il bilancio dello Stato, appare opportuno acquisire in proposito il parere del Tesoro.

Comunque, si potrebbe condizionare il nulla osta all'inserimento di una condizione in base alla quale il titolo non dà luogo a benefici di tipo economico o previdenziale.

Il presidente COPERCHINI avverte che il Tesoro ha comunicato che dalle iniziative in esame non deriveranno oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il previsto conferimento di titoli non dia luogo a benefici di tipo economico o previdenziale.

(1742) Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice ROCCHI, osservando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato al riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, per cui può essere espresso parere di nulla osta, anche sulla scorta del parere favorevole formulato dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(743-BIS) Emendamenti al disegno di legge: VENTUCCI ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali, (risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743)

(Parere alla 6^a Commissione: Esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge e su un primo gruppo di emendamenti trasmessi.

Pervengono ora ulteriori emendamenti, per i quali non si evidenziano problemi di carattere finanziario. Si segnala soltanto l'emendamento 6.0.4 che, sopprimendo la responsabilità sussidiaria degli spedizionieri doganali per il pagamento dell'IVA, potrebbe comportare conseguenze di minore gettito. È opportuno, su tale emendamento, acquisire il parere del Governo.

Il presidente COPERCHINI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.2 e 6.0.4, che presentano implicazioni di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE, ritenendo opportuna l'acquisizione di elementi da parte del Ministero delle finanze sugli emendamenti in questione, propone il rinvio dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

(764) FAVILLA ed altri: Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

(Parere alla 6^a Commissione: Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

La senatrice ROCCHI ricorda che la sospensione dell'esame era stata motivata dall'assenza del rappresentante del Tesoro. Sarebbe peraltro opportuno che, dopo i numerosi rinvii, la Sottocommissione esprimesse il proprio parere sul disegno di legge in esame.

Si associa il senatore PALOMBI.

Il senatore MANTOVANI propone di rinviare nuovamente l'esame del provvedimento, in considerazione dell'assenza del rappresentante del Tesoro, che dovrebbe chiarire alcuni aspetti della relazione tecnica sul disegno di legge da ultimo predisposta dal Governo.

La Sottocommissione delibera quindi, a maggioranza, di rinviare l'esame del provvedimento.

(1704) Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio dell'esame. Rimessione alla sede plenaria.)

Su richiesta del senatore MANTOVANI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI fa presente che si tratta del testo unificato di due distinti disegni di legge, concernenti rispettivamente l'attribuzione di autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali e la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Sui disegni di legge originari la Sottocommissione aveva espresso già parere di nulla osta, salvo che per una disposizione dell'atto Senato n. 1613 (articolo 3), che però non è stata reinserita nel nuovo testo.

Si segnala relativamente ad esso che il comma 4 dell'articolo 2 prevede che i canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'attribuzione a soggetti privati dei servizi previsti dallo stesso articolo 2 affluiscono direttamente al bilancio dei nuovi istituti. Si tratta al riguardo di verificare se ciò comporti minori entrate per il bilancio dello Stato, che dovrebbero in caso affermativo essere coperte o compensate con un decremento delle contribuzioni a favore degli stessi enti. Su ciò è opportuno acquisire il parere del Tesoro.

Quanto alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, si rileva che la copertura per le spese di funzionamento relative agli anni 1996-1997 è riferita in parte a capitoli ordinari attualmente finalizzati a spese di carattere generale, delle quali occorrerebbe quindi prevedere la soppressione o la riduzione.

Il presidente COPERINI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro sul testo unificato. Trattandosi di rilievi estremamente puntuali, che tra l'altro suggeriscono la riformulazione di alcune norme del testo unificato, propone di rinviare l'esame.

Concorda la Sottocommissione.

(1814) Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore MANTOVANI ricorda che nella precedente seduta era stata segnalata l'esigenza di valutare, con riferimento al testo del disegno di legge, le implicazioni finanziarie dell'articolo 2, commi 1 lettera b) e 3, nonché dell'articolo 13, comma 2.

Pervengono altresì numerosi emendamenti. Sugli emendamenti 2.1 e 2.11 il nulla osta dovrebbe essere condizionato alla precisazione che non devono derivarne oneri per il bilancio dello Stato.

Si segnalano quindi gli emendamenti 2.6 e 2.7, che sicuramente hanno riflessi negativi sulla gestione della Tesoreria, dal momento che dispongono il trasferimento diretto alle Regioni dei fondi comunitari attualmente gestiti nella Tesoreria centrale.

L'emendamento 5.1 appare poi contrario alla legge n. 468 del 1978, in quanto è la legge finanziaria e non quella di bilancio a fissare la spesa in questione.

Gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4 ridefiniscono il quadro degli organi dell'Ente rispetto a quello individuato nel testo del disegno di legge, prevedendo la corresponsione di compensi anche per i nuovi organi. Ne derivano quindi oneri per il bilancio dello Stato, che non risultano né quantificati né coperti.

Relativamente all'emendamento 8.3 si osserva che il comma 2 dovrebbe precisare che i previsti comitati di gestione di filiera non comportano oneri per il bilancio dello Stato. La stessa considerazione vale per l'emendamento 8.4, che aumenta di 2 unità il numero dei membri del comitato consultivo di cui all'articolo 8.

L'emendamento 9.7 precisa che i fondi di cui all'articolo 9, comma 4, del testo sono alimentati anche da contributi pubblici, per cui ne derivano oneri, peraltro non quantificati né coperti.

Segnala infine l'emendamento 16.1, recante disposizioni transitorie, che prevedono tra l'altro la provvisoria riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alla vigente normativa, nonché l'esenzione da imposte e tasse di tutte le operazioni connesse con la riorganizzazione dell'Ente.

Il presidente COPERCHINI dà conto delle osservazioni formulate dal Tesoro, che, per quanto riguarda il testo del disegno di legge, ritiene non destinate a produrre oneri a carico del bilancio dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 lettera b) e 3, pur concordando con il relatore in merito all'opportunità di una esplicita precisazione in tal senso. Il Tesoro fa presente inoltre che l'articolo 9, comma 4, costituisce una mera norma programmatica, non suscettibile di per sé di determinare oneri per il bilancio dello Stato. Ritiene inoltre che l'articolo 13, comma 2, si ponga in contrasto con le regole assunte a base della contrattazione, con possibili riflessi finanziari negativi non valutabili a priori.

Per quanto concerne poi gli emendamenti, il Tesoro concorda con il relatore in merito agli emendamenti 2.1 e 2.11, mentre, relativamente al 2.6 e al 2.7, esprime parere contrario per la non conformità alla normativa comunitaria. Il parere del Tesoro è quindi contrario sull'emendamento 5.1, in quanto il fondo di dotazione non può essere alimentato con la legge di bilancio. Non vi sono invece osservazioni da formulare sugli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4 e 16.1. Riguardo agli emendamenti 8.3 e 8.4, il Tesoro conferma che essi comportano oneri, peraltro non quanti-

ficati nè coperti. Non appare invece comportare maggiori oneri l'emendamento 9.7.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge, ad eccezione che sull'articolo 13, comma 2, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta è inoltre condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla esplicita precisazione che dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3 non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

Quanto agli emendamenti, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sul 2.1 e sul 2.11, su cui il parere è di nulla osta alla stessa condizione espressa per l'articolo 2. Sull'emendamento 5.1 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla modifica dello stesso finalizzata a riferire alla legge finanziaria e non a quella di bilancio la fissazione della spesa prevista. Sugli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4 e 8.3 (limitatamente al comma 2) il parere di nulla osta viene espresso a condizione, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato che da essi non derivino maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(1478) COVIELLO ed altri: Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore MANTOVANI fa presente che è decorso il termine regolamentare per la formulazione da parte del Governo della relazione tecnica, che la Sottocommissione deliberò di richiedere in data 24 maggio.

Il presidente COPERCHINI dà conto del parere contrario espresso dal Tesoro sul disegno di legge in esame, nonchè sugli emendamenti trasmessi.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento I.1.

(1659) ZACCAGNA ed altri: Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM

(Parere alla 10^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del senatore MANTOVANI, la Sottocommissione delibera la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge.

(1838) BEDONI: *Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo*

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Riferisce il senatore **PODESTÀ**, ricordando che il rinvio dell'esame era stato motivato dal fatto che il provvedimento fa parte integrante della materia previdenziale su cui è in corso di esame il disegno complessivo di riforma da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore **MANTOVANI** propone di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento.

Il presidente **COPERCINI**, dopo aver comunicato che il Tesoro ha espresso parere contrario sul disegno di legge, fa presente che esso è nella sostanza identico a un testo su cui la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, per cui appare illogico discostarsi da tale orientamento.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in esame rilevando che esso riguarda direttamente la materia previdenziale e che dovrebbe essere considerato all'interno del disegno complessivo di riforma attualmente in esame alla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 17,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria (1904).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- ROBUSTI ed altri. - Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici (631).
- BRIGANDI ed altri. - Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica (1670).
- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- BONANSEA ed altri. - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i senatori della Repubblica ed i deputati (1791).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività all'estero svolta dalle regioni e dalle province autonome (1839).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (1794).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1671).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (102).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (161).
- FIEROTTI. - Norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (1139).
- GUERZONI ed altri. - Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (1695).
- ZACCAGNA. - Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici (1696).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (1826).
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (1706) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROCCHI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (1557).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana (410).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Disposizioni sulla Corte dei conti (461).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti (886).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti (1178).
- Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1303).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

VII. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.
-

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (1875).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Esame dei disegni di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (1740) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante*

dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3•)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (1602).
-

DIFESA (4•)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 15,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva (1742) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri).*

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- PRESTI e BAIOLETTI. - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (1186).
 - COSTA ed altri. - Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943 (1055).
-

FINANZE E TESORO (6*)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 16

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1731).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).
- Riforma del credito agevolato (1300).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (1903).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria (1904).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).
-

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 9,45 e 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica (1810).
- CASTELLANI ed altri. - Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali (1434).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1755).
- ANGELONI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (518).

II. Esame del disegno di legge:

- SELLITTI ed altri. - Norme per l'installazione di un contascatti, da parte della SIP Telecom Italia, nelle abitazioni private (963).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONANSEA ed altri. - Metanizzazione dei comuni montani (770).
 - BOSCO. - Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane (1329).
 - BONANSEA. - Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione (1450).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (1814).
- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).

III. Esame dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari (282).
- GUERZONI ed altri. - Riduzione del vincolo di indivisibilità per i fondi agricoli acquisiti con agevolazioni creditizie dello Stato (1418).
- FERRARI Francesco ed altri. - Inquadramento nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (298).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF) (1568).
- ROBUSTI ed altri. - Istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF) (1661).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743*).
- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1689).
- STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (1794).

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1731).

Materia di competenza

- Esame di proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento sui problemi dello sviluppo della montagna.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente la soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

INDUSTRIA (10*)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 9 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).
- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

III. Esame del disegno di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

*Procedure informative***I. Interrogazioni.**

- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'avvocato Angelo Pettinari, commissario governativo dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), in ordine al disegno di legge n. 1578.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente la soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

*In sede referente***I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).

- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali (131).
- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).
- BEDONI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (1838).

Procedure informative

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante Norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

II. Interrogazione.

IGIENE E SANITÀ (12•)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale (1812).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di sicurezza delle trasfusioni di sangue in Italia: audizione di una delegazione di assessori regionali alla sanità.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1771).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

III. Esame dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci (721).
- D'IPPOLITO VITALE. - Trasformazione del Parco nazionale della Calabria in Parco nazionale della Sila e inserimento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve marine (1472).

*In sede deliberante***I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale (1665) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico (1777) *(Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- DOPPIO ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (637).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Legge quadro in materia di inquinamento acustico (1372).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 9 e 18

Esame di un documento relativo alle strutture sanitarie incompiute:

- Procedure di inchiesta e metodologia di lavoro.
- Linee guida per la predisposizione della relazione finale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 20,30

- Seguito della discussione del documento recante proposte di modifica dell'articolo 430 del codice di procedura penale in materia di confisca obbligatoria.
- Seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata nei comuni di Niscemi, San Giuseppe Jato, Corleone e Gela.
- Seguito della discussione della relazione sul «Caso Cordopatri».

- Seguito della discussione della relazione sulla missione in Liguria.
 - Discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata nella provincia di Reggio Calabria.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Mercoledì 5 luglio 1995, ore 18

- Audizione del generale Carmine Fiore.
-

